

Investimenti nel settore vitivinicolo campagna 2026/2027



REGIONE LAZIO



Finanziato dall'Unione europea

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE,
CACCIA E PESCA, FORESTE**

**INTERVENTO SETTORIALE DI SOSTEGNO AGLI
INVESTIMENTI NEL SETTORE VITIVINICOLO
CAMPAGNA 2026/2027**

Reg. UE 2021/2115. dell'articolo 58, primo comma lett. b)

L'intervento settoriale vitivinicolo degli investimenti è attuato nell'ambito del Piano strategico nazionale PAC 2023/2027 (Intervento W002 – Investimenti).

DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE (DRA)

BANDO PUBBLICO

Sommario

PREMESSA	4
ARTICOLO 1 - Obiettivi del sostegno.....	4
ARTICOLO 2 - Beneficiari e ambito territoriale	5
ARTICOLO 3 - Investimenti ammissibili al sostegno	7
ARTICOLO 4 - Demarcazione tra Intervento Settoriale Vitivinicolo degli Investimenti e Sviluppo Rurale	18
ARTICOLO 5 - Dotazione finanziaria e agevolazioni previste	18
ARTICOLO 6 - Domanda di sostegno.....	19
ARTICOLO 7 - Modalità di compilazione delle domande di aiuto tramite portale SIAN	21
ARTICOLO 8 - Domande di rettifica	29
ARTICOLO 9 - Criteri per l'attribuzione dei punteggi e modalità di formulazione delle graduatorie	30
ARTICOLO 10 - Graduatoria delle domande di aiuto – esiti di ammissibilità e finanziabilità.....	31
ARTICOLO 11 - Riconoscimento delle spese.....	32
ARTICOLO 12 - Rinuncia all'aiuto	34
ARTICOLO 13 - Modifiche minori	34
ARTICOLO 14 - Economie di spesa.....	35
ARTICOLO 15 - Varianti	36
ARTICOLO 16 - Domande di pagamento del saldo.....	41
ARTICOLO 17 - Documentazione probatoria da allegare alla domanda di pagamento saldo.....	42
ARTICOLO 18 - Preavviso di rigetto	46
ARTICOLO 19 - Certificazione antimafia.....	46
ARTICOLO 20 - Modalità di pagamento dell'aiuto	48
ARTICOLO 21 - Mantenimento degli impegni e stabilità delle operazioni	49
ARTICOLO 22 – Recuperi.....	50

ARTICOLO 23 - Impignorabilità delle somme la cui erogazione è affidata all'OP Agea	51
ARTICOLO 24 - Penali e sanzioni.....	51
ARTICOLO 25 - Proroga termini di realizzazione del progetto	52
ARTICOLO 26 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	52
ARTICOLO 27 - Termine del procedimento	52
ARTICOLO 28 - Pubblicazione dei pagamenti	52
ARTICOLO 29 - Ulteriori disposizioni e clausola di salvaguardia.....	53
ARTICOLO 30 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	53

PREMESSA

Con il presente provvedimento sono disciplinate, per la Regione Lazio e per la campagna di sostegno 2026/2027, le Disposizioni Regionali Attuative (DRA) di Bando pubblico per l'accesso al sostegno degli Investimenti nella trasformazione del settore vitivinicolo di cui alla lett. b) dell'articolo 58, primo comma del Reg. UE 2021/2115. L'intervento settoriale vitivinicolo degli investimenti è attuato nell'ambito del Piano strategico nazionale 2023/2027 (Intervento W002 – Investimenti).

L'applicazione del regime di sostegno è definita dal decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito anche MASAF) n. 635212 del 12 dicembre 2024, recante le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ss.mm.ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo degli Investimenti.

Per quanto non specificatamente stabilito dalle presenti Disposizioni attuative è fatto riferimento alla normativa di settore, comunitaria e nazionale vigente, ai decreti del MASAF, alle circolari di Agea Coordinamento e alle Istruzioni operative dell'Organismo pagatore Agea per il sostegno dell'intervento settoriale vitivinicolo degli Investimenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di apportare modifiche di ordine procedurale alle presenti disposizioni regionali sulla base delle eventuali modifiche della normativa di riferimento e delle eventuali osservazioni formulate dal MASAF in merito alla conformità del presente provvedimento alla normativa nazionale o comunitaria ai sensi delle prescrizioni OP Agea.

Per la campagna 2026/2027 della Regione Lazio è possibile la presentazione di domanda di sostegno ANNUALE, con pagamento a saldo e con termine lavori e termine ultimo di presentazione della domanda di pagamento saldo finale entro il 31 MAGGIO 2027.

Non sono previsti pagamenti per Stato Avanzamento Lavori (SAL) e non è altresì prevista la presentazione di progetti collettivi.

ARTICOLO 1 - Obiettivi del sostegno

In applicazione dell'articolo 58), primo comma lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino.

Il sostegno è diretto a migliorare il rendimento globale dell'impresa, in termini di adeguamento alla domanda del mercato, aumento della competitività dal punto di vista della produzione e/o commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici.

I principali obiettivi operativi che si intendono raggiungere attraverso l'intervento sono rivolti a:

1. migliorare la sostenibilità economica e la competitività dei produttori vitivinicoli dell'Unione;
2. migliorare il rendimento delle aziende vitivinicole dell'Unione e il loro adeguamento alle richieste del mercato, nonché aumentarne la competitività nel lungo periodo per quanto riguarda la produzione e

la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, segnatamente in materia di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili;

- contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi come pure al miglioramento della sostenibilità dei sistemi di produzione e alla riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione, anche assistendo i viticoltori nella riduzione dell'uso di fattori di produzione e attuando metodi e pratiche colturali più sostenibili dal punto di vista ambientale.

ARTICOLO 2 - Beneficiari e ambito territoriale

Il sostegno per gli Investimenti previsto all'art 58 comma 1) lett. b) del regolamento UE 2021/2115 è inserito nel PSN-PAC 2023/2027 ed è concedibile ai richiedenti che, alla data di presentazione della domanda di aiuto, sono titolari di partita IVA, sono iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio ed hanno costituito nel Sian un "Fascicolo aziendale elettronico" aggiornato e valido. Tale requisito deve permanere per tutto l'iter istruttorio della domanda fino al pagamento del saldo e per tutto il periodo del vincolo quinquennale al quale è associato il progetto realizzato e finanziato a saldo.

Possono accedere all'aiuto, le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dall'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003¹, per le quali il contributo erogabile è pari 40% della spesa effettivamente sostenuta.

I limiti massimi, di cui al paragrafo precedente, sono ridotti al 20% delle spese sostenute qualora l'investimento sia realizzato da una impresa qualificabile come intermedia, ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di euro e per la quale non trova applicazione l'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

Per le imprese classificabili come grande impresa, ovvero che occupino più di 750 dipendenti o il cui fatturato sia superiore ai 200 milioni di euro, il contributo massimo erogabile è pari al 19% della spesa sostenuta.

Non è concesso alcun aiuto finanziario dell'Unione a imprese in difficoltà (art. 59, paragrafo 2, 4° capoverso del regolamento (UE) 2021/2115) ai sensi della comunicazione della Commissione relativa a "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31/07/2014 pag. 1)².

¹ La raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. In particolare, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Si definisce, invece, microimprese un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

² IMPRESA IN DIFFICOLTA': l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si

Possono beneficiare dell'aiuto le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione³

Possono beneficiare dell'aiuto anche le organizzazioni interprofessionali come definite all'art. 157 del Reg. (Ue) n. 1308/2013 ss.mm.ii., compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'art. 41 della Legge 12 dicembre 2016 n.238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni⁴

Le imprese richiedenti di cui ai paragrafi precedenti possono accedere al contributo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Reg. delegato (UE) n. 2018/273 ed il Reg. di esecuzione (UE) n. 2018/274 alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Non sono ammissibili al sostegno beneficiari nei confronti dei quali sia stata disposta la penalità accessoria dell'esclusione dall'aiuto in esito a decadenza e revoca ordinata per precedenti annualità del sostegno all'intervento settoriale vitivinicolo degli Investimenti o per i quali sia disposta l'esclusione dagli interventi di sostegno prevista dall'art. 69 della legge n. 238/2016 come disciplinato all'art. 6 del DM 635212 del 02.12.2024.

intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate; Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà si rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (Ue) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr. paragrafo 6 dell'art. 1).

³ Per "proprie uve" si intendono le uve aziendali prodotte dalla ditta richiedente

⁴ Per registrazione dei marchi collettivi non si intendono quelli IGP, DOP etc. ... che hanno una loro normativa, ma sono i marchi aggiuntivi (per esempio un marchio che ricollega un prodotto alla Regione).

Ambito territoriale dell'intervento

L'intervento si attua su tutto il territorio regionale.

Per il rispetto di detta condizione, l'ammissibilità al finanziamento è consentita a condizione che l'impianto di produzione ove venga effettuato l'investimento ricada nel territorio della Regione Lazio.

ARTICOLO 3 - Investimenti ammissibili al sostegno

Il sostegno è riconosciuto per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e/o immateriali, in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino.

L'investimento proposto deve essere strettamente ed esclusivamente correlato all'attività vitivinicola dell'impresa e deve avere come scopo finale l'aumento della competitività dell'Azienda richiedente nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII – parte II regolamento (UE) n. 1308/2013.

Le tipologie di investimento ammissibili all'aiuto sono quelli di seguito riportati:

1. Investimenti strutturali per la costruzione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze. Purché strettamente funzionali con le tipologie di intervento programmate ed ammissibili al finanziamento: la costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell'azienda per la razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi mediante realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento delle strutture di trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli, anche al fine del miglioramento ambientale, ivi incluse le strutture destinate al commercio al dettaglio e sale di promozione di vini;
2. spese per l'acquisto di nuove macchine, attrezzature e altre dotazioni aziendali, purché strettamente funzionali con le tipologie di intervento programmate ed ammissibili al finanziamento: acquisto macchinari e attrezzature nuove impiegate nella trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli. Tra questi: impianti tecnologici, recipienti, contenitori, barriques, hardware, interventi per il potenziamento e la razionalizzazione delle fasi della logistica. Sono ammissibili anche mezzi di trasporto ma solo se specialistici e permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di prodotti vitivinicoli connessi all'attività di impresa e agli obiettivi del presente bando;
3. spese generali collegate alle spese di cui ai punti 1. e 2., comprendono esclusivamente le spese tecniche di consulenza/progettazione/studio di fattibilità/preparazione documentazione/raccordo con i fornitori/ecc. finalizzata alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento e sono ammissibili solo se direttamente riconducibili alla progettazione e connesse all'investimento realizzato;
4. spese per investimenti immateriali quali acquisto o sviluppo di software direttamente connessi all'attività finanziata, acquisizione o sviluppo di programmi informatici (hardware e software per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per il commercio elettronico), acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali; solo se

connessi agli investimenti materiali di cui ai punti 1. e 2 quali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

Le spese relative agli investimenti immateriali di cui al punto 4, sommate alle spese generali di cui al punto 3., sono ammissibili per un importo massimo non superiore al 20% della spesa ammessa per la realizzazione degli investimenti di cui ai punti 1. e 2.

Gli investimenti relativi al potenziamento ed alla razionalizzazione delle fasi della logistica prevedono il finanziamento di operazioni volte al miglioramento della gestione interna alla cantina, sia del prodotto finito sia dei prodotti intermedi utilizzati durante le fasi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.

L'intervento relativo all'introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto comprende esclusivamente le spese materiali/strumentazione e i relativi programmi informatici per l'introduzione di sistemi di gestione integrata della qualità (quali ad esempio le certificazioni ISO, BRC/IFS) nelle fasi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli trasformati di cui all'allegato VII, parte II, del Reg. (UE) n. 1308/2013 ad esclusione dell'aceto di vino di cui al punto 17. Non sono ammessi i costi d'iscrizione e di contributo annuo per l'adesione a sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto e non sono ammesse le spese relative ai controlli e alle analisi richieste per verificarne la conformità con le specifiche del sistema di certificazione di processo e di prodotto adottato.

Per la compilazione della domanda di aiuto si fa comunque riferimento agli elenchi di dettaglio degli investimenti riportati quali lista di Azioni, Interventi e sub-Interventi per le Disposizioni regionali del Lazio nella piattaforma SIAN.

Tutte le spese per gli interventi ammessi, comprese le Spese generali, per risultare ammissibili, devono rispondere ai requisiti di imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza, quindi i costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Ai fini della ammissibilità al contributo, ogni singolo bene mobile/immobile, destinato alla realizzazione del progetto ad investimenti per il quale si chiede l'accesso all'aiuto, dovrà risultare installato/collocato (come attestato dalla data indicata nei documenti di trasporto) presso i locali dell'azienda in data successiva al rilascio telematico della domanda di aiuto ed entro e non oltre i termini di presentazione della domanda di pagamento di saldo in conformità ai termini disposti per la presentazione delle domande di pagamento saldo stesse.

Non sono ammesse al contributo le spese sostenute per beni collocati presso le aziende in "conto visione" in date non corrispondenti ai periodi di sopra indicati.

Le spese per la realizzazione dell'investimento dovranno essere sostenute, così come le fatture ad esse correlate dovranno essere emesse, inderogabilmente dal giorno successivo alla data del rilascio telematico della domanda di aiuto ammessa al finanziamento ed entro e non oltre i termini di presentazione delle domande di pagamento saldo (eleggibilità della spesa) nel rispetto dei termini di presentazione delle domande di pagamento di saldo stabiliti ai successivi paragrafi.

Sono pertanto ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel periodo di eleggibilità: l'obbligazione giuridica originaria alla base della spesa sorge dopo la data di presentazione della domanda, nella fattispecie della domanda di aiuto e le attività e le relative spese devono, rispettivamente, essere realizzate e sostenute successivamente all'avvio del progetto; tutti i titoli di spesa devono essere datati entro il

periodo di esecuzione del progetto e interamente quietanzati (data valuta). La fattura, in particolare, è un documento fiscale la cui emissione è connessa all'esecuzione della prestazione, secondo il principio contabile di competenza (v. Cass. civ., sez. III, 20.04.2012, n. 6265).

Se dai controlli amministrativi e in loco è riscontrato il mancato rispetto alle suddette tempistiche, l'investimento non potrà essere ammesso al pagamento del contributo.

Non sono ammessi a contributo interventi che ricevono o abbiano ricevuto altri contributi pubblici o che si configurino come investimenti di mera sostituzione⁵ di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi. Parimenti non beneficiano del sostegno gli interventi che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno ai sensi dell'articolo 58 paragrafo 1, lettera k) del regolamento.

Ai sensi dell'articolo 11 del Reg. UE 2022/126, paragrafo 1, lett. b), l'investimento, oggetto del contributo, deve mantenere, per almeno cinque anni dalla data di pagamento del saldo, il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, ivi compreso il noleggio/affitto del bene, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto e/o della domanda di pagamento di saldo.

Spese generali

Le spese generali comprendono esclusivamente le spese tecniche di consulenza/progettazione/studio di fattibilità/preparazione documentazione/raccordo con i fornitori ecc. finalizzata alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento e sono ammissibili solo se relative alla redazione di elaborati di natura tecnica, direttamente riconducibili alla progettazione e connesse all'investimento realizzato.

Non sono ammissibili spese generali relative alla presentazione della domanda.

Qualora l'attività di consulenza/progettazione/studio di fattibilità/preparazione documentazione/raccordo con i fornitori ecc. finalizzata alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento, sia eseguita dallo stesso beneficiario del progetto, la stessa non può essere oggetto di rendicontazione in quanto annoverabile tra le attività svolte in economia, non ammissibili nell'ambito del sostegno previsto dall'intervento Investimenti.

L'importo delle spese generali, calcolato forfettariamente sull'importo della spesa sostenuta per l'investimento, dovrà essere rimodulato nel caso in cui la spesa riferita all'investimento ammesso al finanziamento sia oggetto di variazioni in diminuzione (economie/modifiche minori/varianti), ovvero nel caso in cui, a seguito della istruttoria sulla domanda di pagamento di saldo, la spesa complessiva ammessa al pagamento, sulla quale sono state calcolate le spese generali, risulti ridotta rispetto alla spesa richiesta.

Le spese generali, computate preventivamente nella domanda di aiuto, sono calcolate in percentuale sulla spesa totale ammessa per intervento, al netto delle stesse spese generali.

L'importo delle Spese generali eleggibile al sostegno è determinato tramite l'utilizzo della *“metodologia per l'individuazione dei costi semplificati per le spese di progettazione delle sottomisure 4.1 e 4.2 dei PSR*

⁵ A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso, quelli finalizzati a sostituire investimenti senza conseguire il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività, oppure nel caso in cui l'investimento si renda necessario per adeguamenti alle norme vigenti. L'acquisto di ulteriori beni. analoghi a quelli già presenti nell'Azienda, non è considerata una sostituzione di beni.

2014-2022”, messa a punto dalla Rete Rurale Nazionale (RRN)”. Alla domanda di sostegno deve essere allegato il foglio di calcolo previsto dalla metodologia in argomento, elaborato dal soggetto richiedente.

Per la descrizione della metodologia e la determinazione dei costi si rimanda alla documentazione aggiornata disponibile sul sito della Rete Rurale Nazionale:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23378>

La percentuale (%) di spese generali derivante dal foglio di calcolo sopra richiamato non potrà tuttavia superare i seguenti massimali:

- 12%, se l’azione prevede esclusivamente la realizzazione di opere e/o l’installazione di impianti tecnologici di produzione;
- 6%, se l’azione prevede esclusivamente l’acquisto di macchine, attrezzature, impianti mobili e altre dotazioni della stessa natura.

Se l’azione include entrambe le suddette tipologie di investimento, si applica il massimale collegato a quella prevalente in termini di spesa ammissibile.

Il compenso calcolato con questa modalità comprende tutte le spese generali indicate nel presente paragrafo e costituisce in ogni caso un costo di riferimento, per cui il contributo ad esso collegato è liquidato al beneficiario in base alla spesa effettivamente sostenuta, comprovata da fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

In altri termini la percentuale delle Spese generali autorizzate al pagamento finale dovrà essere commisurata alle effettive spese sostenute dal beneficiario e non alla percentuale di spese generali riconosciute al momento della concessione del contributo.

Il sostegno relativo alle spese generali riconosciuto in sede di concessione deve essere pertanto rideterminato alla conclusione del progetto, elaborando nuovamente il previsto foglio di calcolo in funzione delle spese effettivamente sostenute.

Opere strutturali

Nel caso di opere strutturali gli investimenti relativi alla domanda di aiuto presentata devono essere cantierabili al momento della presentazione della domanda, fermo restando eventuali deroghe previste dal presente Avviso.

Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l’avvio e la realizzazione dei lavori. Fermo restando le deroghe consentite e di seguito indicate per la documentazione di pertinenza.

Laddove di applicazione, al momento della presentazione della domanda di sostegno dovrà essere dimostrato che sia stato adottato dall’Organo preposto il provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di cui all’articolo 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, così come disciplinato dall’art.8 commi 12 e 13 della L.R. 1/2020. Pertanto, qualora ricorrano le condizioni per l’attivazione di procedure autorizzative che prevedano l’indizione di una conferenza di servizi di cui alla L. 241/90, la cantierabilità è acquisita contestualmente alla conclusione dell’iter autorizzativo avviato.

Quanto sopra, fatta salva la deroga concessa per la dimostrazione di tale requisito dopo il termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno.

In applicazione della suddetta deroga la cantierabilità del progetto deve essere comunque acquisita e dimostrata in data antecedente alla data di presentazione della prima domanda di pagamento (saldo), pena la decadenza e revoca dell'aiuto.

Qualora al momento della presentazione della domanda di sostegno non sia stata presentata tutta la documentazione attestante l'immediata cantierabilità, dovrà essere almeno dimostrata l'avvenuta presentazione all'Organo competente, ove necessario per la cantierabilità del progetto, della richiesta di rilascio del Permesso a Costruire/Procedimento Unico.

In ogni caso dovrà essere presentata una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente e del professionista incaricato di redigere il progetto in cui siano elencati tutti i titoli abilitativi necessari secondo la normativa vigente per la dimostrazione della cantierabilità del progetto e gli estremi del protocollo della richiesta presentata agli enti competenti per il rilascio della documentazione necessaria per la realizzazione dell'investimento.

Nel caso di opere da realizzarsi con C.I.L.A., S.C.I.A. o soggette alla disciplina della "edilizia libera, al momento della presentazione della domanda di sostegno, può essere prodotta la sola dichiarazione congiunta di cui al capoverso precedente.

Nel caso di progetti per i quali è necessario acquisire il Permesso a Costruire la richiesta non può essere presentata, pena la non ammissibilità, successivamente alla presentazione della domanda di sostegno;

Qualora le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A. o soggette alla disciplina della "edilizia libera" al momento della presentazione delle domanda di sostegno, qualora non siano decorsi i termini previsti dalla normativa vigente, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione firmata dallo stesso e dal tecnico abilitato, competente nel settore specifico, all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine/albo, che attesti che le opere sono soggette a tali discipline e che sono state già inoltrate all'Ente preposto alla verifica di tali istanze, riportando gli estremi di invio all'Ente oppure che sono soggette alla disciplina della "edilizia libera";

Nel caso di progetti di investimento che prevedono il solo acquisto di attrezzature o dotazioni, i documenti attestanti, ai sensi di legge, l'agibilità per i locali destinati all'installazione delle dotazioni e/o attrezzature, potranno essere acquisiti e trasmessi agli uffici regionali istruttori entro il termine massimo della conclusione delle procedure di istruttoria di ammissibilità, pena l'inammissibilità al sostegno.

Titolo a disporre

I richiedenti, per accedere al regime di aiuto, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento per un periodo che vada dalla presentazione della domanda di aiuto ai cinque anni successivi al pagamento del saldo finale.

I titoli a disporre ammessi sono esclusivamente i seguenti:

- proprietà e/o comproprietà; nel caso di comproprietà, qualora siano previsti investimenti strutturali, deve essere acquisita apposita dichiarazione da parte di tutti i comproprietari che autorizzano il richiedente alla realizzazione dell'investimento.
- contratto di affitto scritto e registrato, e con una durata residua che vada almeno dalla presentazione della domanda ai cinque anni dalla data del pagamento finale. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di aiuto, la disponibilità di contratti di durata

almeno pari al periodo di validità sopra indicato e che sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario.

I titoli a disporre e la relativa durata devono risultare dal fascicolo aziendale aggiornato e validato.

In deroga a quanto sopra, è possibile l'integrazione a valere dei titoli già in possesso al momento della presentazione della domanda di aiuto, che dovrà avvenire con l'aggiornamento del fascicolo e la produzione formale degli stessi nel termine massimo di 30 (trenta) giorni successivi alla notifica dell'ammissione al sostegno della domanda di aiuto, pena la revoca del provvedimento di concessione e la decadenza dall'aiuto concesso.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo le spese per acquisto di beni non direttamente riconducibili all'investimento proposto ed a questo esclusivamente destinati, nello specifico riferite a:

- spese sostenute al di fuori del periodo di eleggibilità;
- l'IVA, eccetto i casi in cui ai sensi dell'art. 22 paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2022/126 non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente in materia di IVA;
- altre imposte e tasse;
- acquisto di macchine e attrezzature usate;
- spese per lavori in economia;
- acquisto di attrezzature ricreative, attrezzature e arredi da ufficio;
- spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento. L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento di saldo, ma non deve essere richiesto a contributo;
- le spese di consulenza qualora non strettamente connesse al progetto realizzato;
- i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli investimenti nell'ambito dell'intervento conseguano l'obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività;
- gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda;
- opere di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- demolizioni/rimozioni di materiale in caso di opere edili;
- opere provvisorie non direttamente connesse alla esecuzione del progetto;
- spese di noleggio di macchine e attrezzature;
- spese per acquisto di attrezzature itineranti o gazebo rimovibile;
- spese per leasing;
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del richiedente del contributo;
- spese di perfezionamento e costituzione di mutui/prestiti;
- spese relative ad investimenti considerati spese correnti della gestione annuale dell'impresa;

- spese relative ad investimenti da realizzare, diversi dagli investimenti strutturali per i quali è richiesta l'immediata cantierabilità, che alla data della presentazione della domanda di sostegno risultassero privi del certificato di agibilità (vedi deroga alla sezione opere strutturali);
- acquisto di motrici di trasporto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- spese viaggi, spese trasporto uve;
- spese di trasporto;
- spese per brochures, opuscoli;
- interessi passivi, i costi indiretti e gli oneri assicurativi;
- spese per garanzie bancarie o assicurative;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare;
- spese non oggetto di ammortamento pluriennale;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc...
- spese connesse alla realizzazione di attività di somministrazione, preparazione o cottura di cibi (forno, piastre, fornelli, affettatrici, freezer, ecc);
- spese per acquisto di dispositivi digitali: smartphone e tablet;
- spese di mero abbellimento e qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'intervento/azione che si intende realizzare;

Per quanto attiene le voci di spesa non ammissibili si fa anche ulteriore richiamo, a quanto indicato, alle Istruzioni operative Agea OP n. 4 del 12 gennaio 2026 (www.agea.gov.it).

Interventi di mera sostituzione

Gli investimenti di sostituzione non costituiscono costi ammissibili al sostegno.

Non sono ammissibili al finanziamento gli investimenti di mera sostituzione ovvero investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza migliorare la tecnologia esistente, il rendimento globale dell'impresa o il suo adattamento alle esigenze del mercato.

In tali termini, ai fini del presente avviso mera o semplice sostituzione è da intendersi quale l'intervento che non disponga l'aumento della capacità di produzione di oltre il 25% o che non modifichi sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Non sono considerati investimenti di mera sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbia almeno 30 (trenta) anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato.

Gli investimenti di mera sostituzione sono dunque intesi quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, ma senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico certificato o la protezione dell'ambiente.

Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

a) Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione i seguenti interventi:

- ricostruzione di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento, ovvero delle sue destinazioni di funzionalità al complesso delle attività aziendali.

b) Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

Ragionevolezza e congruità delle spese

Le spese proposte devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza del preventivo scelto.

La spesa proposta deve:

- 1) essere imputabile all'investimento, ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese, le operazioni e gli obiettivi finali,
- 2) essere pertinente rispetto all'investimento e deve risultare come conseguenza diretta dello stesso investimento,

- 3) essere congrua rispetto all'investimento e deve essere commisurata alla dimensione del progetto,
- 4) essere necessaria per attuare l'investimento, e non sproporzionata in relazione alla tipologia di investimento da realizzare (es. abbellimenti superflui),
- 5) rispettare il criterio di ragionevolezza di una spesa

Per la verifica della congruità delle spese relativamente alle tipologie di intervento ritenute ammissibili nella presente tipologia di operazione, si fa riferimento, per quanto di pertinenza a:

▪ **Ricorso ai costi di riferimento**

Ai fini della dimostrazione e della verifica della congruità e ragionevolezza della spesa, il richiedente, in sede di presentazione della domanda di sostegno, e l'ufficio istruttore, in sede di controllo, utilizzano, nel caso di realizzazione di alcune tipologie di manufatti rurali destinati all'esercizio delle attività agricole - successivamente specificati - il costo di riferimento, (costo massimo ammissibile); tale costo è determinato imputando i dati qualitativi e quantitativi, desumibili dal progetto e dai relativi allegati tecnici, nell'applicativo: "*Costi di riferimento per la realizzazione di manufatti a servizio delle attività agricole*" calcolato conformemente alla metodologia approvata con la Determinazione Regionale n. G14332 del 29/10/2024.

L'applicativo per il calcolo del costo di riferimento di tipologie di fabbricati rurali è accessibile al link:

<https://agricoltura.regione.lazio.it/>

Il richiamato strumento deve essere utilizzato per le verifiche relative alla realizzazione di manufatti rurali di nuova costruzione, ad un solo piano, a servizio delle attività agricole, limitatamente alle seguenti tipologie:

- magazzini e ricovero macchine e attrezzature,
- cantine e opifici in genere con o senza zone uffici e commercializzazione prodotti.

Dove detti costi di riferimento non fossero applicabili, ai fini della predisposizione dei computi metrici si fa riferimento, per quanto di pertinenza, al seguente strumento: *Prezzario delle opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio*, approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 14.04.2023, pubblicata sul BURL n. 32 del 20 aprile 2023 per tutte le tipologie di manufatti diversi da quelli ricompresi nei costi di riferimento;

Per le opere edili e le lavorazioni non rintracciabili nei pertinenti prezzari regionali, deve essere prodotto lo specifico "nuovo prezzo", supportato da una dettagliata analisi dei costi, predisposta e sottoscritta dal tecnico progettista seguendo lo schema per la formazione dei prezzi previsto nella citata Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio. I nuovi prezzi devono essere inseriti nel computo metrico e contraddistinti con la sigla NP. Non sono ammissibili "nuovi prezzi" relativi a lavorazioni e/o voci di costo individuabili nei prezzari regionali.

Per la determinazione delle Spese generali si rimanda a quanto riportato nel pertinente paragrafo del presente Bando pubblico.

▪ **Confronto tra preventivi:**

In caso di acquisizione di beni materiali (quali impianti tecnologici, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura) e servizi non compresi non compresi nell'ambito degli strumenti di cui al paragrafo precedente, si procede con il confronto di almeno tre preventivi di spesa.

I Preventivi devono essere confrontabili tra loro e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti.

Nel merito della documentazione:

- è necessaria la formalizzazione della richiesta di ogni singolo preventivo da parte del richiedente (lettera commerciale), da inviare separatamente ad ogni singolo fornitore, in data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, pena la non ammissibilità del preventivo stesso;
- la richiesta dei preventivi dovrà essere documentata tramite la ricevuta della PEC di invio, o attraverso l'apposizione sulla richiesta del timbro e la firma per ricevuta della ditta offerente, od altra documentazione comprovante la richiesta di preventivo;
- per le ditte offerenti estere, che non hanno obbligo di PEC, la richiesta potrà essere comprovata anche dal FAX o posta elettronica ordinaria;
- la richiesta dei preventivi dovrà essere dettagliata affinché il confronto successivo, tra richiesta e offerta, sia evidente, immediata e senza sottintesi;
- i preventivi dovranno essere acquisiti dal richiedente o soggetto da lui delegato, e dovranno essere omogenei nell'oggetto della fornitura, affinché sia immediato il raffronto tra le proposte;
- dovranno, altresì, essere dettagliati, non prevedere importi a "corpo", la scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e/o per costi/benefici;
- le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi dovranno riflettere i prezzi più vantaggiosi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo);
- i tre preventivi per essere comparabili devono essere resi o da tre ditte fornitrici/rivenditori, o da tre ditte costruttrici, non sono ammissibili preventivi, per lo stesso prodotto, la cui comparazione avviene tra ditte fornitrici/rivenditori e ditte costruttrici;
- i preventivi devono essere resi da Ditte in concorrenza tra di loro: si possono ritenere in concorrenza le ditte che non hanno tra loro gli stessi titolari, soci, amministratori (i soci conferitori di Cooperative agricole che non hanno potere sulla scelta economica della fornitura non dovranno essere presi in considerazione);
- i tre preventivi dovranno essere redatti su carta intestata della ditta offerente, con l'indicazione ben visibile della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F e/o P.IVA, ovvero codici identificativi similari nel caso in cui la ditta offerente sia estera;

Inoltre, nei preventivi redatti su carta intestata dovranno essere indicati:

- i. la data di emissione del preventivo;
- ii. dichiarazione della ditta offerente se trattasi di una ditta fornitrice/rivenditrice o di una ditta costruttrice;
- iii. la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura e relativa marca, con allegata scheda tecnica o riferimento al link da cui è possibile scaricarla;
- iv. la quantità (numero) dei beni acquistati;

- v. il prezzo del singolo bene franco arrivo;
- vi. l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura che devono essere compatibili con il termine di esecuzione del progetto;
- vii. timbro, se in possesso dell'Azienda, e firma per esteso e leggibile della ditta offerente (legale rappresentante o soggetto delegato).

Per ogni singolo bene oggetto di procedura di selezione basata su preventivi dovrà essere predisposto un apposito prospetto di raffronto con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta stessa, firmato dal legale rappresentante e/o dal tecnico competente.

Il richiedente, inoltre, deve fornire una relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico competente, nella quale dovrà essere illustrata la motivazione della scelta del preventivo in questione rispetto agli altri preventivi.

Si precisa che, in applicazione del principio di economicità (cfr. Corte dei Conti Europea Relazione speciale n. 22/2014 «Applicare il principio dell'economicità: tenere sotto controllo i costi delle sovvenzioni per i progetti di sviluppo rurale finanziati dall'UE») che stabilisce che il sostegno deve essere fornito per l'intervento giusto al prezzo più vantaggioso, la spesa considerata ammissibile sarà quella del preventivo di minore importo, indipendentemente dalla scelta della ditta che eseguirà/fornirà i lavori/macchinari.

Laddove non siano presenti uno o più preventivi necessari o qualora si dovesse riscontrare la necessità di acquisirne di altri al fine di verificare la congruità della spesa, i preventivi possano essere oggetto di integrazione anche con data successiva alla presentazione della domanda di aiuto. In tal caso lo scambio delle lettere commerciali può essere datato anche successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

La definitiva mancanza di uno solo dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità all'aiuto e la non finanziabilità dell'investimento oggetto della domanda di aiuto.

Per i preventivi, il richiedente dovrà inoltre presentare ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 46 e 47:

- a) dichiarazione che attesti che non vi siano collegamenti tra l'Azienda che richiede l'accesso al sostegno e la Ditta offerente, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- b) dichiarazione che attesti che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;
- c) dichiarazione che attesti che la scelta della Ditta offerente è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna;

▪ **Valutazione tecnica indipendente dei costi**

La presenza dei tre preventivi non trova applicazione esclusivamente nei casi in cui non sia possibile reperire più costruttori per un determinato bene. Ciò si verifica in caso di macchinari o attrezzature coperte da brevetto industriale con distribuzione esclusiva su un dato territorio da parte di una sola azienda, o di completamento di impianti esistenti per i quali non è possibile il confronto tra diverse offerte. In tali casi, oltre alla presenza del preventivo unico, la ragionevolezza dei costi dovrà essere dimostrata attraverso una relazione tecnica predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore, diverso dal fornitore stesso del bene e dal richiedente il contributo, contenente: la descrizione dell'investimento, le motivazioni tecniche

della scelta e la dimostrazione dell'effettiva unicità del bene, oltre ad elementi atti a dimostrare, tramite confronto dei costi e delle caratteristiche rispetto a quelli di alternative similari più vicine, la congruità economica della spesa richiesta. Nel caso in cui un bene coperto da brevetto dovrà essere allegata anche copia del brevetto.

ARTICOLO 4 - Demarcazione tra Intervento Settoriale Vitivinicolo degli Investimenti e Sviluppo Rurale

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Decreto MASAF 635212 del 02 dicembre 2024 al fine di assicurare il divieto del doppio finanziamento stabilito all'articolo 43 del regolamento delegato e all'articolo 27 del regolamento di esecuzione, sono stabiliti specifici criteri di demarcazione tra gli interventi finanziati nell'ambito dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti e quelli finanziati con altri fondi dell'Unione Europea.

Tale demarcazione, di cui all'Allegato I al DM, è attuata tramite demarcazione per sistema di controllo. La condizione di verifica, in tutte le fasi del procedimento, dell'unicità del canale di finanziamento è effettuata attraverso il sistema informativo basato sul fascicolo aziendale su piattaforma informatica Agea.

Il controllo di demarcazione si intende superato se il beneficiario titolare di domanda per il sostegno all'intervento settoriale degli Investimenti del Settore vitivinicolo, di cui al presente Avviso, non ha ottenuto il finanziamento per il medesimo investimento sulle misure 4.1 e 4.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e sugli interventi dello Sviluppo Rurale SRD01 e SRD13 del CSR Lazio 2023-2027.

ARTICOLO 5 - Dotazione finanziaria e agevolazioni previste

La dotazione finanziaria relativa all'attuazione regionale dell'Intervento Settoriale di sostegno agli Investimenti per la campagna 2026/2027, fermo restando la copertura prioritaria delle domande di sostegno biennali per la precedente campagna 2025/2026 già autorizzate al finanziamento per fine lavori in competenza 2027, è quanto disposto con il Decreto dipartimentale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 693212 del 24 dicembre 2025, concernente la ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2027, assegnata nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, che riporta la dotazione iniziale di euro 1.207.348,00.

E' comunque fatto richiamo alla possibilità di procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente Bando, in ordine a risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nell'ambito degli Interventi di sostegno al settore vitivinicolo per la campagna 2027, in funzione del loro avanzamento fisico e finanziario.

Ai sensi delle disposizioni all'articolo 5, comma 5 del Decreto n. 635212 del 12 dicembre 2024, l'aiuto è versato, secondo la tempistica definita con circolare di Agea e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di pagamento finale, valida e completa.

Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è indicata nell'aliquota massima del **40%** della spesa ammessa.

Sono inoltre fissati i seguenti limiti:

- **Domande di aiuto ANNUALI** (con scadenza termine di realizzazione e presentazione domanda di pagamento 31 MAGGIO 2027)
 - Euro 300.000,00 quale contributo pubblico massimo per ciascuna domanda di sostegno, corrispondente ad un importo di spesa complessivamente ammissibile al sostegno pari ad euro 750.000,00;
 - Euro 10.000,00 quale contributo pubblico minimo per ciascuna domanda di sostegno, corrispondente ad un importo di spesa complessivamente ammissibile al sostegno pari ad euro 25.000,00;

Si evidenzia che in caso di interventi non frazionabili e con importo di spesa richiesta superiore a quello desumibile dal limite per l'aliquota di aiuto massima, l'importo eccedente può essere inserito in domanda di sostegno ma non può essere oggetto di ammissione alla contribuzione di aiuto. In tale caso gli impegni e obblighi in caso di ammissione al sostegno della Domanda di sostegno sono comunque estesi all'intero importo dell'investimento.

ARTICOLO 6 - Domanda di sostegno

Soggetti autorizzati per la compilazione delle domande tramite portale SIAN

La Domanda di aiuto può essere presentata solo mediante funzionalità di rilascio su piattaforma SIAN messa a disposizione da OP Agea.

Il richiedente/beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità *online* messe a disposizione dall'OP Agea sul portale Sian, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP Agea, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; l'attivazione di questa delega comporta che le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori. Il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;
- c) mediante registrazione nel sistema informativo (Utente qualificato).

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti sono registrati sul portale Sian.

Adempimenti relativi al Fascicolo aziendale del richiedente

I soggetti interessati al sostegno previsto per gli Investimenti devono, in primo luogo, costituire o aggiornare il proprio Fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

I soggetti interessati al sostegno, al momento della presentazione della domanda di aiuto, devono essere in possesso dei requisiti necessari e obbligatori per accedere agli Investimenti, pena la non ammissibilità all'aiuto.

Non può essere addebitata all'OP Agea e/o alla Regione la responsabilità della mancata presentazione della domanda qualora ciò derivi da cause correlate alla gestione del Fascicolo aziendale ed emerga, che queste, sono conseguenti ad una mancata tempestività, da parte del soggetto interessato, nell'adoperarsi in tempo utile al rispetto dei termini disposti per la presentazione delle domande di aiuto.

Termine per la presentazione delle domande di sostegno

Ai sensi del Decreto Dipartimentale MASAF n. 40551 del 28 gennaio 2026, **il termine per la presentazione delle domande di sostegno per la campagna 2026/2027 è fissato al 14 MAGGIO 2026**.

L'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno, predisposto in ambito Sian, non permetterà la compilazione delle stesse oltre i termini sopra disposti, salvo eventuali proroghe disposte ed autorizzate dal MASAF.

Nell'ambito del progressivo incremento della gestione documentale informatizzata con la sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione in favore del documento informatico, dalla campagna 2024/2025, l'OP Agea ha previsto il caricamento del PDF (Upload) dei preventivi e della documentazione dichiarata allegata alla domanda di sostegno.

Per i preventivi, in sede di compilazione della domanda di sostegno, su piattaforma informatica, è stata creata appositamente una sezione nella quale dovranno essere riportati, per singolo investimento, i riferimenti dei preventivi (Ditta offerente e data emissione) e dovranno essere caricati i corrispondenti PDF dei preventivi e la documentazione ad essi correlata e necessaria ai fini dell'istruttoria. Successivamente, nella fase di inserimento di ogni singolo investimento e della relativa spesa e contributo richiesto, dovranno essere associati i relativi preventivi. Il caricamento del PDF dovrà essere eseguito anche per la documentazione dichiarata al Quadro "N" della domanda di sostegno.

Qualora non sia possibile eseguire il suddetto caricamento, l'inoltro della documentazione agli uffici competenti all'istruttoria dovrà avvenire in allegato alla trasmissione della domanda rilasciata, indicando nella trasmissione il malfunzionamento rilevato. Medesima procedura dovrà essere eseguita per la rimanente documentazione richiesta o per quella la cui tipologia e dimensioni non permettono il caricamento.

Domande di sostegno

Nella campagna 2026/2027 al sostegno degli Investimenti per la Regione Lazio è prevista la presentazione di una singola domanda di sostegno per un progetto di durata **annuale** con termine ultimo lavori, pagamento delle spese e presentazione della domanda di pagamento di saldo entro la data del 31 maggio 2027.

La modalità di compilazione delle domande di aiuto tramite portale Sian è definita dalle Istruzioni operative Op Agea n. 4 del 12 gennaio 2026 (www.agea.gov.it).

Modalità di trasmissione all'ente istruttore.

Al fine di consentire la necessaria attivazione della fase di istruttoria di ammissibilità al sostegno, la domanda di aiuto rilasciata telematicamente, sottoscritta dal richiedente nei modi di legge, corredata di degli allegati e di tutta documentazione prevista e richiesta e non caricata su piattaforma di domanda, con copia del documento di identità valido al momento della domanda solo per il caso di sottoscrizione autografa, deve pervenire, a cura del richiedente o suo delegato, entro la data del 30 maggio 2026 alla REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE, esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lazio.it;

Con successiva disposizione, in sede di comunicazione di partecipazione agli interessati dell'avvio del procedimento, sarà data comunicazione del centro di responsabilità competente alle istruttorie in ordine alle valutazioni di ammissibilità delle domande di sostegno.

La trasmissione delle domande di aiuto e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato) qualora il richiedente non vi provveda direttamente;
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUA del richiedente;
- la denominazione del richiedente;
- il numero e il tipo dei documenti allegati alla domanda di aiuto.

La mancata trasmissione agli uffici regionali della Domanda, completa degli allegati previsti e richiesti comporta l'esclusione della domanda e la non ammissibilità all'aiuto.

ARTICOLO 7 - Modalità di compilazione delle domande di aiuto tramite portale SIAN

Nella domanda il richiedente deve fare riferimento alle presenti Disposizioni regionali di attuazione del sostegno per la campagna 2026/2027 della Regione Lazio, riportandone numero identificativo e data dell'atto di emanazione (numero e data della Determinazione dirigenziale di approvazione).

La compilazione e presentazione delle domande di aiuto è effettuata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP Agea sul portale Sian.

Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande di aiuto presentate con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura telematica resa disponibile, da parte dell'OP Agea, mediante il portale SIAN (www.sian.it).

Le domande presentate/trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non sono valide e ricevibili e non saranno sottoposte ai successivi controlli istruttori di ammissibilità all'aiuto.

Nella compilazione della domanda di aiuto il sistema informatico riporterà dati presenti nel Fascicolo aziendale aggiornati alla data dell'ultima scheda di validazione.

Nelle domande di aiuto dovranno essere obbligatoriamente indicati, nelle apposite caselle, i dati inerenti il numero di cellulare e l'indirizzo PEC del richiedente.

Nel caso in cui la domanda di iscrizione nel Registro delle imprese non sia accompagnata dalla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del Codice civile, la domanda viene sospesa fino ad integrazione, comunque non oltre il termine nazionale di presentazione oltre il quale la domanda stessa si intende non presentata.

Per le disposizioni di cui sopra, la mancata indicazione della PEC in fase di compilazione della domanda di aiuto comporterà l'impossibilità di proseguire nella immissione dei dati ed al rilascio della domanda di aiuto.

È impegno ed obbligo del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti all'indirizzo, al numero del cellulare e della PEC ovvero, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel Fascicolo aziendale e della contestuale comunicazione di variazione alla Regione ed all' OP Agea.

La violazione dei suddetti impegni ed obblighi da parte del beneficiario costituirà una inadempienza la cui responsabilità è posta a carico dello stesso beneficiario.

Pertanto, una volta che l'Amministrazione ha effettuato le attività di sua competenza previste dalla normativa nazionale, la mancata notifica di atti/documenti/comunicazioni/ per cause imputabili al beneficiario, non potrà essere addotta dallo stesso quale attenuante e/o giustificazione per la mancata conoscenza dell'atto/documento/comunicazione oggetto della notifica.

Impegni, obblighi e vincoli - Sottoscrizione della domanda di aiuto ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.

La domanda di aiuto deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente prima del rilascio telematico. La domanda priva di sottoscrizione è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto, il beneficiario assume in pieno la responsabilità di tutte le dichiarazioni, impegni ed obblighi in essa indicati.

La sola stampa della domanda non costituisce presentazione della domanda stessa all'OP Agea.

Il manuale utente per la compilazione telematica della domanda di aiuto è disponibile nell'area riservata del Portale Sian (www.sian.it).

Il richiedente che sottoscrive la domanda di aiuto deve:

- a) comunicare le eventuali variazioni al Fascicolo aziendale, che abbiano modificato lo stato dell'azienda, con riflessi sull'oggetto della domanda;
- b) integrare la domanda stessa, nonché fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto potrà essere eventualmente disposto dalla normativa unionale, nazionale e regionale;
- c) in caso di opere edili, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione dell'intervento, deve garantire che gli investimenti, relativi alla domanda di aiuto presentata, siano "cantierabili" alla data di presentazione della stessa domanda di aiuto.

Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori. Fermo restando le deroghe consentite e di seguito indicate per la documentazione di pertinenza. Laddove di applicazione, al momento della presentazione della domanda di sostegno dovrà essere dimostrato che

sia stato adottato dall'Organo preposto il provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di cui all'articolo 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, così come disciplinato dall'art.8 commi 12 e 13 della L.R. 1/2020. Pertanto, qualora ricorrano le condizioni per l'attivazione di procedure autorizzative che prevedano l'indizione di una conferenza di servizi di cui alla L. 241/90, la cantierabilità è acquisita contestualmente alla conclusione dell'iter autorizzativo avviato.

Quanto sopra, fatta salva la deroga concessa per la dimostrazione di tale requisito dopo il termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno. In applicazione della suddetta deroga la cantierabilità del progetto deve essere comunque acquisita e dimostrata in data antecedente alla data di presentazione della prima domanda di pagamento (saldo o anticipo se richiesto), pena la decadenza e revoca dell'aiuto.

Qualora al momento della presentazione della domanda di sostegno non sia stata presentata tutta la documentazione attestante l'immediata cantierabilità, dovrà essere almeno dimostrata l'avvenuta presentazione all'Organo competente, ove necessario per la cantierabilità del progetto, della richiesta di rilascio del Permesso a Costruire/Procedimento Unico.

In ogni caso dovrà essere presentata una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente e del professionista incaricato di redigere il progetto in cui siano elencati tutti i titoli abilitativi necessari secondo la normativa vigente per la dimostrazione della cantierabilità del progetto e gli estremi del protocollo della richiesta presentata agli enti competenti per il rilascio della documentazione necessaria per la realizzazione dell'investimento.

Nel caso di opere da realizzarsi con C.I.L.A., S.C.I.A. o soggette alla disciplina della "edilizia libera, al momento della presentazione della domanda di sostegno, può essere prodotta la sola dichiarazione congiunta di cui al capoverso precedente.

Nel caso di progetti per i quali è necessario acquisire il *Permesso a Costruire* la richiesta non può essere presentata, pena la non ammissibilità, successivamente alla presentazione della domanda di sostegno.

Qualora le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A. o soggette alla disciplina della "edilizia libera" al momento della presentazione delle domanda di sostegno, qualora non siano decorsi i termini previsti dalla normativa vigente, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione firmata dallo stesso e dal tecnico abilitato, competente nel settore specifico, all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine/albo, che attesti che le opere sono soggette a tali discipline e che sono state già inoltrate all'Ente preposto alla verifica di tali istanze, riportando gli estremi di invio all'Ente oppure che sono soggette alla disciplina della "edilizia libera".

- d) Nel caso di progetti di investimento che prevedono il solo acquisto di attrezzature o dotazioni, i documenti attestanti, ai sensi di legge, l'agibilità per i locali destinati all'installazione delle dotazioni e/o attrezzature, potranno essere acquisiti e trasmessi agli uffici istruttori entro il termine massimo della conclusione delle procedure di istruttoria di ammissibilità, pena l'inammissibilità al sostegno.
- e) Identificare gli investimenti mediante contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento al regolamento ed alla campagna di riferimento, ovvero solo nel caso in cui risulti impossibile munire di contrassegno il bene, fornire l'evidenza dettagliata e puntuale del bene, sia nel preventivo e sia nella fattura.

- f) Realizzare ed ultimare il progetto ammesso all'aiuto e presentare la domanda di pagamento di saldo inderogabilmente entro e non oltre i termini indicati dalle disposizioni nazionali di Agea Op (Istruzioni operative Agea Organismo pagatore n. 4/2026 disponibili sul sito istituzionale www.agea.gov.it) pena l'esclusione dal sostegno Investimenti per un periodo pari a tre anni.
- g) Mantenere per i cinque anni, dalla data del pagamento del saldo, gli investimenti realizzati e acquistati nell'ambito dell'intervento degli Investimenti e di rispettare il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali sono stati realizzati, con divieto di alienazione, cessione locazione e/o trasferimento a qualsiasi titolo, ivi compreso il noleggio/affitto del bene salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali per le quali il richiedente deve impegnarsi a dare comunicazione tempestiva agli uffici regionali competenti.
- h) Per le eventuali modifiche del progetto, rispetto a quanto approvato inizialmente, rispettare le procedure definite negli appositi paragrafi dedicati alle varianti e modifiche minori, pena la non ammissibilità della modifica apportata e della spesa correlata.

Dichiarazioni del richiedente.

Il richiedente/beneficiario, con la presentazione della domanda di aiuto deve dichiarare:

1. che gli investimenti oggetto della domanda non costituiscono mera sostituzione di quanto già presente in azienda;
2. di consentire all'autorità competente per le attività di ispezione previste, l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti dell'impresa e alle proprie sedi, nonché a tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
3. che per la realizzazione degli interventi, anche parzialmente, non ha ottenuto, al medesimo titolo, contributi da altri enti pubblici o beneficiario di regimi di aiuto nazionali;
4. di non aver percepito per le operazioni ad investimento riportate nella domanda di aiuto, alcun sostegno ai sensi dell'art. 58 paragrafo 1 lettera k del regolamento UE 2021/2115;
5. che gli investimenti oggetto della domanda non beneficiano di altri contributi pubblici a qualunque titolo erogati, in particolare nell'ambito di regolamento (UE) n. 2021/2115 per quanto finanziato con il FEASR;
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR 679/16, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese;
7. di avere preso atto delle condizioni e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la sottoscrizione della domanda di aiuto ai sensi del DPR 445/00 e ss.mm.ii.;
8. di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali nonché della decadenza del contributo concesso, come previsto dagli artt. 75 e 76 del citato DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
9. di garantire il possesso delle risorse tecnico-professionali. La dichiarazione dovrà essere redatta in rapporto alla tipologia e complessità del progetto da realizzare. Per i progetti complessi, la capacità tecnico-professionale può essere dimostrata dalle risorse umane e tecniche di cui si avvale il richiedente per la realizzazione del progetto stesso, inoltre, si potrà fare riferimento anche alla eventuale esperienza assunta dal richiedente nell'ambito della realizzazione di progetti di pari

- complessità. Dalla dichiarazione si deve evincere che il richiedente dispone di un'adeguata organizzazione tecnica propedeutica alla realizzazione ed al completamento dell'investimento;
10. di possedere le risorse economiche-finanziarie⁶ tali da permettere la realizzazione ed il completamento dell'investimento proposto, nei termini previsti. Deve essere dimostrata la capacità di far fronte alla gestione amministrativa del progetto, in altri termini che l'organizzazione aziendale possiede le caratteristiche per conseguire i risultati del progetto d'investimento. Tale capacità amministrativa può essere dimostrata anche tramite indicazione delle caratteristiche dell'organizzazione aziendale e delle risorse umane a disposizione;
 11. correlato al punto precedente (10): di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti. Tale condizione deve permanere fino alla completa realizzazione del progetto ammesso al finanziamento, pena la revoca dell'aiuto concesso;
 12. di avere presentato nei termini previsti le Dichiarazioni obbligatorie ai sensi dei regolamenti UE n. 2018/273 ss.mm.ii. e UE n. 2018/274 ss.mm.ii., nell'ultima campagna, ovvero, di impegnarsi alla presentazione delle stesse nel caso in cui i termini per la suddetta presentazione non siano scaduti al momento della presentazione della domanda di aiuto;
 13. di ricadere in una delle condizioni di esonero dalla presentazione delle già menzionate dichiarazioni obbligatorie, ovvero di non aver presentato dette dichiarazioni per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali;
 14. di essere a conoscenza che la mancata presentazione della Domanda di pagamento saldo, ossia a mancata presentazione della istanza di rinuncia all'aiuto nei trenta giorni che precedono il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento di saldo, comporta l'applicazione di una penale pari a tre anni di esclusione dall'intervento Investimenti;
 15. di non essere impresa in difficoltà (dichiarazione).

Allegati alla domanda di sostegno.

Di seguito si riporta la documentazione richiesta in allegato alla domanda di sostegno:

- La forma giuridica dell'impresa richiedente;
- La dichiarazione delle P.M.I. (ALL.1 alle Istruzioni operative Op Agea n. 4 del 12/01/2026);
- I punteggi richiesti ai fini della graduatoria e l'autodichiarazione "Criteri di priorità";
- Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta da rappresentante legale e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi (ALLEGATI a), b), c) alle Istruzioni operative Op Agea n. 4 del 12/01/2026);
- Dichiarazione in merito alla conduzione, ovvero non conduzione, a qualsiasi titolo, dei terreni agricoli (ALL. 2 alle Istruzioni operative Op Agea n. 4 del 12/01/2026);

⁶ Eventuali contributi unionali, nazionali o regionali per i quali un soggetto ha fatto richiesta di ammissibilità, oppure per i quali un soggetto è in attesa di finanziamento, non possono essere, in nessun caso e per nessuna eccezione, vantati dallo stesso a titolo di credito.

- Nel caso di strutture non di proprietà, l'assenso della proprietà per l'esecuzione delle opere e la disponibilità delle stesse strutture per un periodo di durata maggiore dell'impegno quinquennale;
- Copia dell'estratto degli ultimi due bilanci depositati dai quale si evince la tipologia di impresa del richiedente; per le imprese senza obbligo di bilancio, la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato negli ultimi due anni, per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
- Nel caso di opere strutturali, allegare i titoli abilitativi previsti ai punti precedenti dalla normativa vigente e dalle presenti Disposizioni attuative. In applicazione della prevista deroga la cantierabilità del progetto deve essere comunque acquisita e dimostrata in data antecedente alla data di presentazione della prima domanda di pagamento (saldo), pena la decadenza e revoca dell'aiuto.
- A seconda della tipologia e destinazione dell'opera strutturale occorre attenersi al rispetto delle norme igienico-sanitarie e quindi ottenere permessi e licenze in base alle regole urbanistiche vigenti a livello nazionale, regionale e comunale ed essere in possesso di codice di attribuzione ICQRF.
- Nel caso di progetti di investimento che prevedono il solo acquisto di attrezzature o dotazioni, i documenti attestanti l'agibilità ai sensi di legge per i locali destinati all'installazione delle dotazioni e/o attrezzature potranno essere acquisiti e trasmessi agli uffici istruttori entro il termine massimo delle procedure di istruttoria di ammissibilità, pena la pronuncia di inammissibilità al sostegno.
- Documentazione che possa attestare che i richiedenti abbiano accesso a sufficienti risorse finanziarie per assicurare che il progetto, per il quale si chiede l'ammissibilità al contributo, sia attuato e realizzato nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto in modo efficace ed entro i termini disposti dalla Regione e che l'impresa richiedente non sia in difficoltà.

Tale condizione sarà comprovata mediante la presentazione di apposita documentazione come di seguito elencata:

- per le Società di capitale: copia dell'ultimo bilancio approvato e, ove esistente, copia della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale, ovvero del Revisore legale dei conti,
- per le ditte diverse dalle Società di capitale, ovvero Imprese individuali e le società di persone che non hanno un organo di controllo interno (Collegio Sindacale, Revisore dei conti legale società di revisione) e che operano in regime di contabilità ordinaria oppure in regime di contabilità semplificata: la presentazione di una dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria rilasciata da Istituto bancario, o da compagnia di assicurazione, oppure da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi;
- Dichiarazione che l'impresa non sia una impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, 4° capoverso del regolamento (UE) 2021/2115. A tal fine dovrà essere allegata autocertificazione sensi dell'art 47 del DPR 445/2000 relativa alla verifica di impresa in difficoltà rilasciata, ove previsto, dal professionista competente o dal rappresentante legale della Ditta, o soggetto responsabile della tenuta della contabilità. Allo scopo è predisposto da Op Agea un fac-simile di dichiarazione (ALL. 3 alle Istruzioni operative Op Agea n. 4 del 12/01/2026);

- Relazione tecnica ai fini della descrizione dell'investimento, nella quale dovrà essere riportata la storia dell'impresa richiedente e stato attuale, le prospettive di sviluppo e l'indicazione delle motivazioni che sono alla base dell'investimento proposto. Dovrà essere rappresentata la strategia proposta, gli obiettivi fissati, l'incidenza e riuscita in termini di miglioramento dell'Azienda vitivinicola, l'adeguamento della stessa alla domanda del mercato e conseguente aumento della competitività. La tipologia di investimenti, oggetto della domanda di aiuto, dovrà essere descritta con chiarezza e nel dettaglio, con particolare riferimento alle singole operazioni ed ai tempi di attuazione. Dovrà, altresì, essere indicato per ogni singola operazione propedeutica alla realizzazione del progetto finale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione.

La relazione tecnica, redatta e sottoscritta a termini di legge dal legale rappresentante dell'Azienda richiedente e/o dal tecnico competente in materia, dovrà contenere i riferimenti indicati nel modello allegato alle Istruzioni operative Op Agea n. 4 del 12/01/2026 (www.agea.gov.it); in sintesi:

- descrizione dell'Azienda (es: eventuale superficie agricola coltivata, caratteristiche, linee di produzione, unità lavorative, quantità produzione e capacità di stoccaggio, produzione vino in litri e n. bottiglie, mercato, anche in riferimento alla tipologia di progetto ad Investimenti che si intende realizzare, ecc.)
 - prospettive di sviluppo con analisi del mercato e relative strategie,
 - descrizione dettagliata di ogni singola operazione, motivazione dell'investimento proposto, obiettivo economico, miglioramento aziendale a seguito dell'investimento proposto, localizzazione dell'investimento, costo di realizzo,
 - quadro economico generale del progetto proposto,
 - obiettivo finale prefissato
- Layout aziendale, quale rappresentazione grafica con l'esatta ubicazione di ogni singolo investimento all'interno dell'ambiente di destinazione; nel Layout saranno indicati la localizzazione (comune e indirizzo) e gli estremi catastali (foglio, particella) del fabbricato oggetto d'intervento. Il Layout, pertanto, è riferito alla planimetria dei locali dello stabilimento (inviata all'Agenzia delle dogane, oppure all'ICQRF di competenza). L'Azienda tramite una funzionalità specifica del registro di cantina telematico (Sian) potrà acquisire la planimetria in formato grafico dello stabilimento unitamente alla registrazione dei recipienti (codice alfanumerico e capacità). Le attrezzature mobili non dovranno essere rappresentate graficamente ma solo con l'inventario;
 - Layout delle opere edili, relativo alla identificazione sugli elaborati grafici progettuali. Tramite tratteggio colorato verrà identificata la parte di investimento per il quale si richiede il contributo;
 - Per le Aziende obbligate dalla normativa civilistica e fiscale alla tenuta di redigere l'inventario: inventario dei beni aziendali (per le attrezzature, marca e modello, per le cisterne/silos, numero e capacità, per le botti e barrique, capacità e numero);
 - Per le opere a preventivo: presentazione di tre preventivi confrontabili tra loro e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti, come già indicato all'articolo 3 del presente Bando pubblico, cui si fa rinvio;

- Per i preventivi, il richiedente dovrà inoltre presentare ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 46 e 47:
 - dichiarazione che attesti che non vi siano collegamenti tra l'Azienda che richiede l'accesso all'aiuto e la Ditta offerente, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
 - dichiarazione che attesti che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;
 - dichiarazione che attesti che la scelta della Ditta offerente è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna.
- Perizie asseverate⁷ o riferimenti a Prezzari regionali, se di pertinenza;
- Per le opere strutturali (opere a misura) presentazione atti progettuali: computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa nei prezzari ufficiali, elaborati grafici, disegni, Layout, piante, sezioni;
- Per investimenti sui fabbricati: elaborati grafici (planimetria generale, schemi grafici e sezioni) con l'individuazione delle opere e dei lavori per i quali si chiede l'aiuto con relativo computo metrico analitico.
- Qualora il richiedente intenda realizzare investimenti che comportano effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale, dovrà presentare una dettagliata relazione redatta da un tecnico abilitato, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi, nella quale verrà descritto il progetto proposto ed i risultati conseguibili una volta realizzato in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. Le scelte potranno essere improntate ad un consumo energetico permettendo di conseguire consistenti risparmi immediatamente visibili.
- Gli ulteriori documenti previsti e richiesti dalle presenti Disposizioni regionali di attuazione del sostegno.

Nella domanda di aiuto sono riportate le informazioni utili per comprovare l'assolvimento agli obblighi dichiarativi del richiedente in materia di dichiarazione di vendemmia e/o produzione di mosto e/o vino (campagna 2024/2025 -2025/2026) e dichiarazione di giacenza (campagna 2024/2025) come previsto dai Reg. (UE) n. 2018/273 e Reg. (UE) n. 2018/274., ovvero l'impegno alla presentazione delle suddette dichiarazioni laddove, alla data di presentazione della domanda di aiuto, i termini alla data di presentazione della domanda di aiuto non siano scaduti.

Rilascio informatico della domanda

Le domande sono ricevibili solo ed esclusivamente se complete di tutti gli allegati richiesti e previsti dalle presenti Istruzioni operative e/o dalle presenti disposizioni ai fini della ricevibilità e dell'ammissibilità.

⁷ La dichiarazione dovrebbe avere il seguente tenore: "nella certezza di aver applicato al meglio le mie capacità professionali nella redazione della presente perizia, confermo, sotto la mia personale responsabilità, l'autenticità e la certezza dei contenuti della redazione".

Completata la fase di compilazione della domanda di aiuto da parte dell'utente abilitato (CAA/Tecnico delegato/Utente qualificato) è possibile effettuare la stampa definitiva e, previa sottoscrizione da parte del titolare o del legale rappresentante dell'azienda nelle forme previste dall'art.38 del DPR 445/2000, con in allegato copia del documento di riconoscimento in corso di validità in caso di firma autografa, rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP Agea e relativa data di presentazione.

La domanda deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente prima del rilascio telematico. La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione e viene dichiarata irricevibile.

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, la firma autografa del richiedente/Rappresentante legale sul modello cartaceo può essere sostituita con la firma digitale. Nel caso di sottoscrizione digitale da parte del beneficiario, anche l'operatore che ha compilato la domanda (CAA/Libero Professionista) deve apporre la propria firma in modalità digitale.

Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente dichiara di aver letto e di assumersi in pieno la responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, per tutte le dichiarazioni, vincolo, impegni ed obblighi in essa indicati. Il richiedente, pertanto, si assume ogni responsabilità di quanto dichiarato nella medesima domanda, e verrà ritenuto responsabile dell'eventuale falsa dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

Solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'OP Agea: la sola stampa della domanda non costituisce presentazione della domanda stessa all'OP Agea.

Il manuale utente per la compilazione telematica della domanda di aiuto è disponibile nell'area riservata del Portale Sian (www.sian.it).

ARTICOLO 8 - Domande di rettifica

La rettifica di una domanda di aiuto può essere effettuata solo entro i termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto.

Qualora il richiedente abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale di aiuto, può presentare una domanda di rettifica, per la campagna 2026/2027 non oltre i termini di presentazione della domanda, presso il CAA o presso il tecnico libero professionista abilitato, dove ha presentato la domanda iniziale di aiuto.

La domanda di rettifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale Sian. Non verranno accolte modifiche, ai dati delle domande di aiuto, presentate con diversa modalità.

La rettifica di una domanda può essere effettuata solo se la domanda di aiuto originaria è stata rilasciata.

Nel caso in cui l'autorità competente abbia informato il richiedente circa l'irregolarità della domanda di aiuto originaria, la rettifica non è ammessa.

Pertanto, scaduti i termini di presentazione, non sarà possibile rettificare una domanda di aiuto.

ARTICOLO 9 - Criteri per l'attribuzione dei punteggi e modalità di formulazione delle graduatorie

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 2 del D.M. n. 635212/2024, sono individuati specifici criteri per l'attribuzione di punteggi di priorità cui si dovrà tener conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità al finanziamento.

I requisiti e le condizioni per l'attribuzione dei punteggi debbono essere posseduti, e quindi dimostrate dal richiedente, al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Possono essere ammissibili a finanziamento le domande di aiuto con un punteggio, attribuito in base alle priorità di seguito riportate, pari o superiore a 15 (quindici) punti.

Sono definiti i seguenti criteri di priorità con la relativa attribuzione dei punteggi di cui tener conto in fase di selezione delle domande di aiuto:

CRITERI DI PRIORITA' E RELATIVI PUNTEGGI

CRITERIO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTEGGIO
EFFETTI POSITIVI IN TERMINI DI RISPARMIO ENERGETICO, EFFICIENZA ENERGETICA GLOBALE E PROCESSI SOSTENIBILI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE.	Il punteggio è attribuito in caso di investimenti in impianti di trasformazione, in infrastrutture e nella commercializzazione del vino finalizzati al miglioramento del risparmio energetico e dell'efficienza energetica globale dell'azienda. L'attribuzione della priorità è effettuata secondo il criterio della prevalenza economica rispetto all'investimento totale, ossia almeno il 51% in termini economici dell'investimento programmato deve essere destinato al risparmio energetico.	20 (venti)
IMPRESE LOCALIZZATE IN ZONE PARTICOLARI (AREE COLPITE DAL SISMA COME DELIMITATE DALLA LEGGE 15.12.2016, N. 229 E S.M.I. - ZONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL REG. (UE) 1305/2013)	Il punteggio è attribuito se la localizzazione dell'investimento, o la prevalenza economica dello stesso, ricade nelle zone della Regione Lazio colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15.12.2016, n. 229 e s.m.i. o in zone svantaggiate ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013).	17 (diciassette)
PRODUZIONI VITIVINICOLE DI QUALITA' RICONOSCIUTA	Il punteggio è attribuito nel caso in cui la cantina lavori prodotti vitivinicoli riconducibili a sistemi di qualità riconosciuta (DO e IG) per almeno il 60% del prodotto complessivo ottenuto come media nelle ultime due campagne. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare i dati contenuti delle ultime due dichiarazioni di produzione, verificando che la percentuale del vino di qualità rivendicato sia almeno pari al 60% del prodotto.	17 (diciassette)
ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' PREVISTE ALL'ARTICOLO 3, LETTERE A) e/o B) DEL DECRETO MINISTERIALE	Il punteggio è attribuito alle imprese che praticano l'attività di cui alle lettere a) e/o b) dell'articolo 3 del D.M. ovvero: a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche dalle medesime imprese ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione e/o b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve dalle imprese stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione.	16 (sedici)

GIOVANE IMPRENDITORE	Il punteggio è attribuito quando il soggetto in Capo al quale risiede il potere decisionale dell'impresa (titolare, amministratore o rappresentante legale) abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda di aiuto. Nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica a prescindere dalla forma societaria prescelta, per l'attribuzione del punteggio, deve essere dimostrato che il potere decisionale sia esclusivamente in capo al giovane imprenditore e che lo stesso non può essere limitato da nessuna forma di accordo interno alla persona giuridica.	15 (quindici)
PRODUZIONI BIOLOGICHE CERTIFICATE AI SENSI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA VIGENTE E ULTERIORI CERTIFICAZIONI SUI PRODOTTI, PROCESSI E IMPRESA	Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui nella cantina, nelle ultime due campagne di produzione, è stata lavorata uva biologica e/o di mosto o vino ottenuto da uva biologica, per una quota almeno superiore al 10% su base annua rispetto al volume complessivo del prodotto lavorato nelle ultime due campagne. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare il requisito tramite le registrazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia.	15 (quindici)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		100

Per i casi ex-aequo si applica il criterio dell'età con vantaggio per il richiedente più giovane e, nel caso di ulteriore parità, alla domanda che risulta presentata prima.

Documentazione comprovante l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione.

Oltre a quanto già esplicitato nella relazione tecnica dovrà essere allegato alla Domanda di aiuto ogni documento utile per dimostrare e consentire la verifica sul possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi inerenti i criteri di selezione.

ARTICOLO 10 - Graduatoria delle domande di aiuto – esiti di ammissibilità e finanziabilità

Completate le istruttorie di ammissibilità è prodotto l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di priorità nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

Per i casi di parità di punteggio (ex-aequo) la priorità in graduatoria viene attribuita in funzione della età del richiedente con preferenza attribuita al richiedente anagraficamente più giovane.

Per la campagna 2026/2027 il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità è fissato dal Decreto Dipartimentale MASAF n. 0040551 del 28 gennaio 2026 alla data del 15 AGOSTO 2026.

La competente Area centrale della Direzione regionale provvederà a predisporre la graduatoria unica regionale, con indicazione dei progetti ammissibili e ammessi a finanziamento, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e dei progetti non ammissibili. La domanda di aiuto ammessa ma non finanziabile per carenza

di fondi, nell'esercizio finanziario e nella campagna di riferimento, decade automaticamente dall'inizio della campagna successiva.

Entro 15 giorni dalla definizione della graduatoria l'esito istruttorio è comunicato ai richiedenti. La comunicazione ai richiedenti degli esiti della fase di ammissibilità e di finanziabilità della domanda di aiuto ovvero l'esclusione della domanda di aiuto, avviene con comunicazione trasmessa tramite PEC.

Le domande sono ammesse al finanziamento fino al raggiungimento del budget disponibile nell'ambito di ogni campagna di riferimento.

Qualora, a seguito dell'istruttoria amministrativa, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilità finanziarie assegnate, sono ammesse a contributo tutte le domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Nel caso di domande di aiuto con esito positivo all'ammissibilità ma non finanziabili per assenza di fondi, qualora si presentino eventuali rimodulazioni e/o economie, la Regione potrà scorrere nella graduatoria fino ad esaurimento risorse.

ARTICOLO 11 - Riconoscimento delle spese

Ai sensi delle Istruzioni operative dell'Organismo Pagatore Agea n. 4 del 12 gennaio 2026 (www.Agea.gov.it;) tutte le spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere rendicontate e supportate dalla relativa documentazione contabile e fiscale.

La spesa deve essere unicamente ed integralmente sostenuta dal beneficiario in prima persona e la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa ed allegata alla domanda di pagamento di saldo.

La spesa si intende realmente effettuata solo se sostenuta nel periodo di eleggibilità tramite l'emissione di titolo di pagamento e se rintracciabile sulle scritture contabili del conto corrente bancario, o postale, intestato al soggetto beneficiario opportunamente inserito e validato nel Fascicolo aziendale.

La spesa deve essere comprovata e identificabile, in modo puntuale e per ogni singolo bene, da fatture nelle quali dovrà essere indicata nel dettaglio la singola spesa sostenuta riconducibile al bene acquistato e per la quale si chiede il contributo.

Non sono ammesse fatture la cui descrizione del bene non permette una immediata identificazione del singolo bene oggetto dell'acquisto.

Nelle fatture di saldo dovrà essere indicato il codice identificativo (numero della matricola od altra informazione utile alla identificazione immediata del bene oggetto dell'investimento) dovranno, inoltre, essere riportati, se emessi, i dati di riferimento del documento di trasporto.

Nelle fatture, di acconto e saldo, dovrà essere indicata, obbligatoriamente, la dicitura che permette di rilevare che la fattura è oggetto di rendicontazione nell'ambito del finanziamento unionale previsto per gli Investimenti.

La dicitura da indicare dovrà fare riferimento alla campagna 2026/2027 ed alla normativa unionale che prevede il sostegno: "Regolamento (UE) 2021/2115 art 58 par.1 lett. b) - Investimenti Camp. 2026/2027".

È impegno ed obbligo del beneficiario accertarsi che le fatture (di acconto e saldo) contengano le diciture ed i riferimenti richiesti.

Qualora la fattura non dovesse riportare la descrizione richiesta, pena la non ammissibilità della spesa collegata, è consentita l'integrazione elettronica della fattura, da unire e conservare all'originale della stessa, da effettuare con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare Agenzia delle Entrate (ADE) 13/E/2018 e richiamata anche nella circolare n. 14/E/2019; pertanto per l'integrazione delle fatture elettroniche prive della predetta dicitura, dovrà essere eseguita attraverso la procedura prevista nelle suddette circolari dell'ADE⁸

Oltre la richiamata integrazione, sono ritenute valide ulteriori procedure previste dall'Agenzia delle Entrate.

Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del "*Regolamento UE n. 2021/2115 – art.58 – Sostegno agli Investimenti. Campagna 2026/2027*" tale identificazione è a cura del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo.

Unica eccezione può essere prevista esclusivamente nei casi in cui sia materialmente impossibile apporre un contrassegno indelebile e non asportabile al bene (esempio minuterie e simili). In tal caso dovrà essere fornita evidenza dettagliata e puntuale del bene, sia nel preventivo e sia nella fattura, è competenza del beneficiario accertarsi che la descrizione del bene sia eseguita correttamente anche a fini del rispetto degli obblighi e vincoli quinquennali Reg. UE 2022/126, Articolo 11, par. 1).

Al fine di una corretta ed immediata tracciabilità delle spese sostenute i pagamenti, riconducibili a tutte le transazioni effettuate per la realizzazione del progetto ammesso all'aiuto, devono essere effettuate da un unico conto corrente che, in ogni caso, dovrà essere validato nel Fascicolo aziendale.

Il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente tramite: bonifico, R.I.B.A., carta di credito (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura). Qualsiasi altra forma di pagamento non autorizzata (es: assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale, contanti etc.) rende la spesa sostenuta non ammissibile al contributo unionale.

Il conto corrente (codice IBAN) indicato nella domanda di pagamento aiuto non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento, se non per cause inderogabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario opportunamente documentate e comunicate all'Organismo Pagatore Agea oltre che alla struttura regionale competente all'istruttoria della domanda.

⁸ - Il beneficiario del progetto deve realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme alla stessa con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile (reverse charge interno), nella circolare n. 14/E/2019;

- Il beneficiario dopo aver individuato dal menu a tendina il codice corrispondente all'integrazione *reverse charge* interno, selezionando il campo "dati aggiuntivi" e/o "integrativi" dovrà inserire nella sola parte descrittiva la dicitura di riferimento

- l'integrazione elettronica richiesta non deve comportare alcuna modifica dei dati fiscali; pertanto, gli importi non dovranno essere nuovamente inseriti, così come non devono essere modificati tutti gli altri dati fiscalmente rilevanti. Tale integrazione riporterà nel documento prodotto un valore pari a 0 (zero).

ARTICOLO 12 - Rinuncia all'aiuto

Ai sensi delle istruzioni dell'Organismo pagatore Agea, per la campagna 2026/2027 il beneficiario può presentare, telematicamente, l'istanza di rinuncia all'aiuto, nel rispetto delle condizioni sotto disposte ed esclusivamente se la stessa domanda di aiuto è stata rilasciata.

L'istanza di rinuncia di una domanda di aiuto deve essere presentata in via telematica dal beneficiario utilizzando le funzionalità "on-line" messe a disposizione dall'OP Agea sul portale Sian.

Non sono ritenute valide altre modalità di trasmissione dell'istanza di rinuncia.

La presentazione telematica delle istanze di rinuncia all'aiuto deve avvenire inderogabilmente, ai sensi del DM 653212 del 2 dicembre 2024 non oltre i 30 giorni precedenti il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento saldo. Pertanto, non oltre il 30 aprile 2027.

Le istanze di rinuncia non presentate telematicamente oppure non presentate entro i suddetti termini, determineranno l'applicazione di una penale di tre anni (3) di esclusione dall'accesso al sostegno per gli Investimenti (punto 6, art. 6 del DM - art. 24-octies del D.lgs 188/2023) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza.

Il PDF della documentazione, che certifica le cause di forza maggiore o circostanze eccezionale invocate e dichiarate, dovrà essere caricato nella stessa istanza telematica.

Qualora non sia possibile il caricamento del PDF la documentazione dovrà essere trasmessa, all'ufficio regionale competente, contestualmente all'inoltro telematico dell'istanza di rinuncia.

Eventuali motivi ostativi, o richieste di integrazione di documenti, inerenti al riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, dovranno essere comunicati al beneficiario tramite PEC.

Non sono autorizzate rinunce all'aiuto se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto, ovvero se è stata comunicata l'attivazione di procedure di controllo in loco e/o se da tale controllo sono emerse delle irregolarità.

La mancata presentazione della domanda di pagamento saldo e della istanza di rinuncia nei termini previsti determina inderogabilmente l'applicazione di una penale pari a tre anni di esclusione dal contributo a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza.

ARTICOLO 13 - Modifiche minori

Le varianti ad un progetto iniziale per le quali non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Regione vengono denominate "modifiche minori".

Le modifiche minori intervengono esclusivamente sulle variazioni di spesa, queste devono rientrare in un massimale del 10% (+/-) rispetto alla spesa complessiva ammessa all'aiuto.

Pertanto, le modifiche minori non possono intervenire sulla tipologia di azioni/interventi/sottointerventi/dettaglio del sottointervento.

Le modifiche minori possono determinare una rimodulazione di spesa tra le azioni/interventi/sottointerventi/dettaglio del sottointervento, necessaria nel caso in cui vi sia un aumento di unità acquistate, per un bene, alla quale dovrà corrispondere obbligatoriamente una riduzione di spesa

per un altro bene, ciò nel rispetto della condizione per la quale in nessun caso può essere superata la spesa complessiva iniziale ammessa al finanziamento.

Il controllo per la rimodulazione di spesa avviene a livello di spesa complessiva sulla domanda di aiuto.

Le modifiche minori saranno oggetto di successiva verifica in sede di istruttoria e di controllo in loco del progetto, le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla suddetta verifica di ammissibilità.

La modifica minore ed il pagamento dell'eventuale spesa ad essa correlata devono essere eseguite entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento di saldo.

Per la modifica minore il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, una relazione tecnica giustificativa e documentata per motivare la necessità di apportare al progetto la modifica in questione ed il risultato ed obiettivo finale raggiunto.

In fase di accertamento finale dovrà essere valutata l'ammissibilità delle modifiche in questione nel rispetto dei requisiti sopra descritti e di quanto disposto dalle presenti Disposizioni.

Qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto di quanto previsto per le modifiche minori, oppure che la modifica rende il progetto realizzato difforme rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, la spesa riconducibile alle modifiche non sarà ritenuta ammissibile al contributo. In tal caso dovrà essere verificato se la spesa non ammessa rende il progetto non funzionale rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, in tal caso si dovrà anche valutare se procedere alla revoca dell'aiuto.

ARTICOLO 14 - Economie di spesa

L'economia di spesa si viene a determinare esclusivamente nel caso in cui sia stata sostenuta una minore spesa a seguito di sconti ottenuti dal fornitore rispetto all'offerta iniziale.

La percentuale di sconto con il relativo importo dovrà risultare nella fattura allegata alla domanda di pagamento del saldo.

La riduzione della spesa sostenuta per una economia non potrà dare origine ad una rimodulazione di spese nell'ambito di una domanda di pagamento saldo.

Pertanto, la minore spesa sostenuta a seguito di una riduzione delle unità acquistate non può essere ritenuta una economia di spesa.

Anche in tale contesto, qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto del suddetto concetto di economia, ossia che l'economia rende il progetto realizzato difforme rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, dovrà essere valutato, qualora il progetto non risultasse funzionale anche rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, se procedere alla revoca dell'aiuto.

Modifiche minori ed economie di spesa – differenze

In merito alle due diverse tipologie di variazioni - modifiche minori ed economie di spesa - si puntualizza quanto segue:

- modifiche minori: è possibile modificare l'importo della spesa inizialmente resa finanziabile entro una variazione del 10% che può essere rimodulata all'interno del progetto (rimanendo all'interno

della stessa azione/intervento/sottointervento/dettaglio del sottointervento ammessa a finanziamento).

- economie di spesa: si vengono a determinare solo ed esclusivamente nel caso in cui siano presenti sconti/abbuoni, non hanno una % massima di variazione da rispettare ma l'economia di spesa non può determinare rimodulazione di spesa all'interno del progetto,
- sia le modifiche minori e sia le economie di spesa non possono determinare alcun genere di variazioni sulle azioni/interventi/sotto interventi/dettaglio del sotto intervento,
- sia le modifiche minori e sia le economie di spesa non necessitano di autorizzazione preventiva da parte della Regione, ma le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fino alla verifica di ammissibilità ai fini della liquidazione del contributo, nella fase delle procedure di controllo delle domande di pagamento saldo.

Qualora nella fase dei controlli amministrativi, contabili ed in loco si dovesse riscontrare che in sede di compilazione della domanda di pagamento di saldo vi è stato un uso improprio dei suddetti concetti, oppure che la minor spesa sostenuta e richiesta con la domanda di pagamento saldo, rispetto alla spesa iniziale ammessa, non è determinata da modifiche minori o economie di spesa ma da una realizzazione parziale del progetto, per la quale deve intervenire apposita variante, la spesa non verrà ammessa al contributo.

In tale contesto, considerata intenzionale la difformità della domanda di pagamento di saldo da quanto previsto dalle norme in essere in materia di modifiche minori e/o economie di spesa, non potranno essere invocate le cause di forza maggiore.

Potrà essere altresì valutata la non ammissione dell'intero progetto al contributo UE, con conseguente adozione di tutte le azioni necessarie, laddove le dichiarazioni sottoscritte, in sede di presentazione della domanda di pagamento saldo ai sensi del DPR 445/00, risultano non corrispondenti a quanto riscontrato in sede di verifica (esempio: nel caso in cui sia indicato il flag di "economia" per permettere il rilascio della domanda ed in sede di istruttoria emerga che la minore spesa è dovuta ad una realizzazione parziale del progetto e non ad una economia).

ARTICOLO - 15 Varianti

Disposizioni generali.

Le varianti devono essere presentate obbligatoriamente prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo, il beneficiario deve essere autorizzato preventivamente ad apportare modifiche all'operazione rispetto a quanto inizialmente approvato.

Le varianti non possono compromettere gli obiettivi iniziali approvati nel suo insieme, devono essere debitamente giustificate, comunicate entro e non oltre i termini di seguito indicati.

Per le varianti che determinano una realizzazione parziale del progetto (di seguito denominate *variante per recesso di singole azioni*, oppure *variante per annullamento di un singolo sotto intervento e/o dettaglio del sotto intervento*), ai sensi di quanto previsto dal DM, l'accoglimento è subordinato alla sussistenza delle cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute tali a livello unionale e/o nazionale e sole se il progetto risulta essere funzionale e l'obiettivo generale raggiunto.

Per le altre tipologie varianti, oltre le cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute tali a livello unionale e/o nazionale, possono essere riconosciute ulteriori motivazioni purché imprevedute e imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell'intervento e presentazione della domanda di aiuto e purché non determinino una realizzazione parziale del progetto rispetto a quanto inizialmente reso finanziabile.

Le varianti non possono comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto, non sono ammesse varianti che intervengono in modo sostanziale sul progetto modificando gli obiettivi prefissati che hanno determinato l'ammissibilità all'aiuto.

Le varianti possono essere presentate esclusivamente nella fase successiva alla comunicazione di finanziabilità all'aiuto ed entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni che precedono il termine di scadenza per il completamento e realizzazione dell'investimento e contestuale presentazione della domanda di pagamento saldo.

Le varianti non possono determinare un aumento dell'importo complessivo della spesa ammessa per la domanda di aiuto e resa finanziabile all'aiuto stesso. Nel caso in cui la necessità di apportare una variante determini un aumento della spesa richiesta rispetto alla spesa finanziabile all'aiuto, la differenza della maggior spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario e non potrà essere rendicontata in sede di presentazione della domanda di pagamento saldo.

Al fine di poter eseguire una impostazione per la funzione telematica, in ambito Sian, sono rese le seguenti denominazioni alle varianti che sono state individuate come di seguito indicato:

- *per i preventivi,*
- *per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointervento, realizzazione parziale di un progetto,*
- *per il recesso per singole azioni,*
- *per la rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi,*
- *per il subentro.*

Le istanze trasmesse oltre i termini sopra indicati, oppure presentate con modalità diversa da quella telematica, non saranno accolte.

Nell'istanza di variante telematica il compilatore dovrà indicare il numero della domanda di sostegno, utile per l'identificazione della istanza, la tipologia di variante ed una sintetica descrizione della stessa variante.

Per tutte le tipologie di varianti, dovrà essere eseguito il caricamento in formato .PDF della documentazione probatoria e necessaria a supporto della variante presentata⁹.

Anche in tale contesto, qualora le dimensioni del file PDF non consentano di caricare tutta la documentazione, questa dovrà essere trasmessa in forma cartacea agli uffici regionali competenti a seguito della presentazione telematica della variante.

⁹ La documentazione, oggetto di trasmissione, è correlata alla tipologia di istanza presentata, se trattasi di una variante per azione etc. oltre ad una relazione che giustifichi la necessità di apportare la modifica, dovrà essere allegata la documentazione che permetta al funzionario istruttore di verificare la congruità del prezzo, mantenimento scopo finale del progetto rispetto a quanto ammesso all'aiuto. Nel caso in cui l'istanza di una variante sia dovuta a cause di forza maggiore il richiedente, per rendere ricevibile l'istanza, dovrà presentare tutta la documentazione utile a comprovare le cause di forza maggiore invocate

L'importo della spesa ammessa a finanziamento all'esito dell'istruttoria della domanda di aiuto iniziale non potrà essere modificato in aumento in sede di inserimento della variante.

La procedura di inserimento telematico si conclude con il salvataggio e stampa dell'istanza. Eseguita la stampa dell'istanza, contenente il numero di protocollo e la data di rilascio, la stessa risulterà telematicamente resa all'ufficio regionale competente per la successiva istruttoria.

L'istanza di variante così rilasciata, corredata della documentazione richiesta, entro 5 (cinque) giorni dal rilascio dovrà essere comunque inviata a cura del beneficiario ed esclusivamente tramite PEC agli uffici regionali competenti, per consentire le verifiche istruttorie.

La comunicazione di ammissibilità della variante presentata e la trasmissione al beneficiario dell'autorizzazione ovvero il diniego alla variante stessa avviene entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione agli uffici regionali competenti, da parte del beneficiario, della presentazione telematica dell'istanza di variante al progetto, completa di tutta la documentazione prevista e richiesta.

L'ufficio regionale competente potrà così visualizzare la variante proposta e, conclusa l'istruttoria della variante stessa, potrà accogliere, anche parzialmente, oppure rigettare la richiesta di variante.

La variante non può determinare una variazione della graduatoria di ammissione all'aiuto, che infici la finanziabilità della domanda stessa, in tal caso le varianti non sono ammesse. In sostanza, a seguito della variante il punteggio potrà risultare anche inferiore rispetto a quanto inizialmente attribuito alla domanda e far retrocedere di posizione la stessa dalla lista in graduatoria, ma la domanda dovrà rimanere nella fascia di finanziabilità.

Nel caso in cui l'istanza di variante non venga accolta, è confermata e valida l'istruttoria iniziale.

In caso di non accoglimento della richiesta di modifica le spese sostenute dal richiedente sono totale carico del beneficiario.

La variante proposta non potrà ritenersi valida fintanto che l'istruttoria non sia stata conclusa con esito positivo.

Il mancato inoltro della documentazione, necessaria a motivare l'istanza di variante, entro i termini fissati, rende l'istanza non ammissibile. Parimenti, la presentazione telematica dell'istanza eseguita in data successiva ai 60 (sessanta) giorni che precedono i termini nazionali/regionali disposti per la presentazione delle domande di pagamento di saldo, rende l'istanza non ammissibile.

Solo a seguito dell'avvenuta comunicazione di autorizzazione il beneficiario può ritenere l'istanza di variante accolta.

Eccetto il caso di interventi strutturali, per i quali resta invariato l'obiettivo e la variante interessa i materiali quale modifica necessaria in corso d'opera, l'eleggibilità della spesa degli interventi, oggetto di variante decorre, in caso di esito positivo, dalla data di rilascio dell'istanza di variante.

In sede di compilazione della domanda di pagamento di saldo non potranno essere rendicontati interventi e/o spese difformi da quanto ammesso in sede di istruttoria delle varianti. L'eventuale tentativo non permetterà il rilascio della domanda di pagamento saldo.

Le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto di variante, in caso di diniego da parte della Regione, saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

Se nella fase della verifica in loco si accerta una modifica al progetto iniziale ammesso all'aiuto non autorizzata, la spesa riconducibile alla variante non sarà ammessa a contributo.

Qualora si dovesse accertare che la modifica non autorizzata inficia gli obiettivi iniziali per i quali il progetto è stato ammesso al sostegno, ossia se il progetto non risulterà funzionale, si provvederà alla revoca della concessione dell'aiuto e decadenza della domanda di aiuto e del provvedimento di concessione.

Ogni qualvolta in sede di controllo in loco, amministrativo e contabile si dovessero riscontrare difformità rispetto a quanto dichiarato e sottoscritto dal dichiarante ai sensi del DPR 445/2000, la Regione dovrà valutare se procedere per false dichiarazioni o attestazioni.

Descrizione delle varianti

1- Variante per preventivi

In considerazione che l'istruttoria iniziale, ove eseguita sui preventivi ai fini della verifica della congruità dei prezzi, costituisce uno dei requisiti essenziali ai fini della ammissibilità all'aiuto, il cambio del preventivo può essere ammesso esclusivamente per le casistiche sottoelencate:

- a) se determina un miglioramento in termini economici della spesa sostenuta, in caso di riduzione dei prezzi, ma deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al bene fornito con il preventivo iniziale;
- b) se determina un miglioramento in termini di requisiti tecnici del bene, oppure in termini di innovazione, prestazione e/o risparmio energetico (etc.), in questo caso la spesa ammessa sarà sempre corrispondente all'offerta più economica ricevuta;
- c) in caso di impossibilità del fornitore di consegnare il bene entro i termini o il prezzo concordati, in tal caso dovrà essere fornita dichiarazione del fornitore e l'evidenza della impossibilità di prevedere tale causa al momento della presentazione della domanda di aiuto. Inoltre, deve essere sempre evidente il mantenimento dei requisiti tecnici/economici e qualitativi rispetto al preventivo iniziale approvato, anche in questo caso la spesa ammessa sarà sempre corrispondente all'offerta più economica ricevuta.

Per le casistiche indicate ai punti b) e c), la spesa ammessa non dovrà, per nessun motivo, essere maggiore rispetto alla spesa resa finanziabile con il preventivo iniziale (minore offerta), la maggior spesa sostenuta sarà a carico del beneficiario.

La modifica dei preventivi dovrà essere opportunamente motivata e relazionata anche tramite una scheda tecnica tramite la quale, posti a confronto il bene sostituito con il nuovo bene, sia evidente il miglioramento ottenuto con la modifica in termini di requisiti e obiettivi prefissati, raggiunti e futuri.

Eccetto per la casistica indicata al punto a), ai fini della verifica della congruità dei prezzi è obbligo del beneficiario presentare nuovamente i tre preventivi.

2- Varianti per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio del sotto intervento (realizzazione parziale del progetto).

Tramite le istanze di variante per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio del sotto intervento si potrà intervenire per:

- rimodulare le spese rispetto a quanto reso finanziabile all'aiuto,

- modificare le azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio del sotto intervento rispetto a quanto reso finanziabile all'aiuto, la modifica permetterà di inserire o anche di annullare un singolo sotto intervento e/o dettaglio del sotto intervento, sempre nel rispetto della spesa complessiva resa finanziabile in sede di istruttoria iniziale,
- modificare il codice intervento/sotto intervento indicato in domanda di aiuto,
- tramite tale tipologia di variante (realizzazione parziale del progetto) possono essere annullati singoli sotto interventi e/o dettagli del sotto intervento ma, come sopra già rilevato, solo per intervenute cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute tali dalla normativa unionale/nazionale e se l'obiettivo finale risulta comunque raggiunto ed il progetto possa essere considerato funzionale.
- qualora si dovesse aggiungere un intervento, oppure dovesse aumentare la spesa di un intervento già esistente, per rimodulazione di spesa, a questo deve essere possibile caricare i nuovi preventivi se trattasi di un nuovo fornitore

3- Varianti per la rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio sotto interventi

Le istanze di variante per la rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sotto interventi prevedono la possibilità di variare il comune di localizzazione presso il quale verrà eseguito il progetto. In tali casi l'istanza deve essere corredata dei titoli di possesso per la nuova ubicazione conformi alla durata di mantenimento quinquennale degli impegni.

4- Recesso per singole azioni

Con tale procedura l'annullamento dell'azione comporta, in automatico, l'annullamento degli *interventi/sotto interventi e dettaglio sotto interventi* collegati all'azione eliminata. Anche tale tipologia di variante può essere presentata solo per intervenute cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute tali a livello unionale e/o nazionale e se l'obiettivo finale risulta comunque raggiunto ed il progetto possa essere considerato funzionale.

5- Variante per subentro

L'istanza del subentro può essere accolta per comprovate cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, oppure per cause impreviste e imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell'intervento e presentazione della domanda di aiuto.

In particolare, è necessario verificare ed accertarsi che la necessità del subentro sia determinata da una o più condizioni non prevedibili dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Il subentrante deve possedere tutti i requisiti ed i criteri di eleggibilità posseduti dal beneficiario originario.

Il subentro può avvenire solo se autorizzato ed esclusivamente nella fase antecedente a quella della presentazione della domanda di pagamento saldo.

Nel caso non ricorrano le cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, oppure il subentro sia stato effettuato senza autorizzazione, il provvedimento di concessione decadrà con contestuale revoca dell'aiuto concesso.

Il beneficiario che subentra deve aver costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale, deve essere in possesso delle medesime condizioni oggettive e soggettive che hanno a suo tempo consentito

l'ammissibilità all'aiuto del cedente deve, inoltre, sottoscrivere, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal beneficiario in sede di domanda di aiuto.

Il soggetto che subentra diviene beneficiario dell'aiuto e assume formalmente gli impegni già assunti dal cedente, ne diviene responsabile del rispetto per tutta la durata residua. La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale del contributo (ed il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

Nel Fascicolo del beneficiario dovrà essere inserita la nota regionale di comunicazione di ammissibilità al subentro.

Per tutte le ipotesi di Variante sopra richiamate, le procedure, le disposizioni operative e le disposizioni di applicazione sono quelle previste dalle Istruzioni operative n. 4 del 12 gennaio 2026 dell'Organismo Pagatore Agea (disponibili in area pubblica www.agea.gov.it;) cui si fa puntuale ed integrale rimando e richiamo.

ARTICOLO 16 - Domande di pagamento del saldo

Per le domande di aiuto ammesse al finanziamento, i progetti annuali devono essere realizzati e conclusi inderogabilmente entro e non oltre il **31 MAGGIO 2027**.

La mancata presentazione della domanda di pagamento di saldo, entro i suddetti termini, senza che sia intervenuta alcuna istanza di rinuncia - quest'ultima deve essere presentata telematicamente entro e non oltre i 30 giorni che precedono il termine indicato al precedente capoverso - determinerà inderogabilmente la revoca dell'atto di concessione dell'aiuto, l'applicazione di una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo previsto per gli Investimenti a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza.

La presentazione delle domande di pagamento a saldo deve avvenire tramite l'apposito servizio messo a disposizione sul portale SIAN, avvalendosi della prevista procedura telematica (approntata sullo stesso portale).

È consentita la presentazione delle domande di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, fermo restando che i lavori debbono essere terminati e le spese sostenute entro i termini perentori previsti del 31 Maggio 2027; in tal caso verrà applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza.

Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate.

Le domande di pagamento a saldo, regolarmente sottoscritte e corredate dalla documentazione probatoria devono pervenire presso l'ufficio regionale assegnatario alla competenza istruttoria della Domanda di aiuto entro la data del 10 giugno 2027.

ARTICOLO 17 - Documentazione probatoria da allegare alla domanda di pagamento saldo

Dovrà costituire parte integrante della domanda di pagamento di saldo, in base alla tipologia di progetto realizzato la seguente documentazione per la quale è previsto l'Upload in sede di compilazione domanda:

- a. relazione tecnica sugli investimenti realizzati, redatta e sottoscritta dal tecnico competente in materia, incaricato e rappresentante legale;
- b. Layout aziendale post realizzazione. Rappresentazione grafica con l'esatta ubicazione di ogni singolo investimento oggetto di finanziamento all'interno dell'ambiente di destinazione; nel Layout dovranno essere indicati inoltre la localizzazione (comune e indirizzo) e gli estremi catastali (foglio, particella) del fabbricato oggetto dell'investimento realizzato. Per gli investimenti mobili sarà sufficiente indicarne la localizzazione;
- c. Layout per le opere edili, post realizzazione;
- d. inventario post realizzazione, qualora obbligatorio;
- e. per gli investimenti realizzati al fine dell'ottenimento di effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale¹⁰ e processi sostenibili sotto il profilo ambientale: una dettagliata relazione redatta da un tecnico abilitato, terzo rispetto al richiedente e al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi, nella quale verrà descritto il risultato conseguito, rispetto a quanto previsto nella relazione iniziale, e realizzato in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. I risparmi ottenuti devono essere rendicontati in modo chiaro e tramite un metodo rigoroso.

Per gli impianti fotovoltaici occorre che sia presente la Dichiarazione di conformità dell'impianto alle normative vigenti (Di.Co.).

In via generale la Di.Co. deve essere presente per tutti gli impianti, a garanzia della sicurezza e del rispetto delle norme tecniche. Questa viene rilasciata dall'impresa installatrice al termine dei lavori (art. 7 D.M. 37/08). La Di.Co. è responsabilità dell'installatore e attesta che l'installazione è stata eseguita a regola d'arte, secondo il progetto proposto e realizzato e secondo le norme vigenti (la normativa che regola le verifiche e le sanzioni per gli incentivi alle energie rinnovabili è stabilita nel Decreto Controlli (DM 31 gennaio 2014), in conformità all'articolo 42 del D.Lgs. N°28 del 03/03/2011). Premesso che la Di.Co. è un documento obbligatorio rilasciato dall'installatore per legge, nel caso in cui l'impresa installatrice originaria non abbia rilasciato la Di.Co, dovrà essere richiesta la Dichiarazione di Rispondenza (DiRi) con la quale si attesta la conformità e la sicurezza di un impianto (come quello elettrico o fotovoltaico). In questo caso la DiRi ha lo scopo di sanare o certificare a posteriori la situazione di un impianto esistente per il

¹⁰ La distinzione fra i due concetti è stabilita, a livello normativo, dalla direttiva europea 2012/27/CE, che così li definisce: "risparmio energetico, quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico"; "efficienza energetica è il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia". L'efficientamento energetico consiste nel miglioramento del valore dell'efficienza energetica.

quale non si è in possesso della documentazione originale A differenza della DiCo la DiRi deve essere rilasciata da un professionista abilitato: Un ingegnere, un perito industriale, un architetto o un geometra iscritto al proprio albo professionale, con almeno cinque anni di esperienza effettiva nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, oppure un Responsabile Tecnico (RT) d'impresa: Anche in questo caso, deve dimostrare almeno cinque anni di esperienza nel ruolo e nel settore specifico. Ambedue i soggetti devono essere indipendente dall'impresa installatrice originaria, che effettua sopralluoghi e verifiche per attestare la conformità dell'impianto alle norme dell'epoca di realizzazione o a quelle attuali.

- f. per i fabbricati: elaborato grafico con l'individuazione delle opere e dei lavori per i quali è stato chiesto l'aiuto unitamente a quadro di raffronto tra opere ammesse e opere realizzate, ossia un confronto tra voci di spesa ammesse nel computo metrico preventivo e voci di spesa del computo metrico consuntivo, con l'attribuzione delle fatture per ciascuna voce di spesa elencata; dovrà essere anche presentata, in base alla natura dell'intervento realizzato e qualora ne ricorrano le condizioni al fine di dimostrare la piena funzionalità dell'intervento completato, la S.C.I.A di agibilità dei locali ovvero la S.C.I.A. di inizio attività.
- g. giustificativi di spesa¹¹. Fattura in formato pdf. L'importo indicato nelle fatture di acconto può non essere dettagliato per singolo bene, purché faccia riferimento al preventivo o alla conferma d'ordine. Nella fattura di saldo tutti gli importi devono essere dettagliati per singolo bene acquistato per la realizzazione del progetto. Le fatture devono essere state emesse in data successiva a quella della presentazione (rilascio informatico) della domanda di aiuto ammessa al finanziamento, ed entro e non oltre la data del rilascio telematico della domanda di pagamento di saldo, pena la non ammissibilità delle stesse.

Alla domanda di pagamento dovrà essere allagata una Certificazione, sottoscritta da professionista abilitato/CAF (oppure legale rappresentante in caso di regime di esonero) attestante che la documentazione allegata alla suddetta domanda è conforme all'originale con la località di conservazione, nonché che le relative fatture elettroniche sono inserite nel sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate.

Le fatture dovranno riportare la dicitura avente riferimento alla campagna 2026/2027 ed alla normativa unionale che prevede il sostegno: “*Regolamento (UE) 2021/2115 art 58 par.1 lett.b) - Investimenti Camp. 2026/2027*”. È impegno ed obbligo del beneficiario accertarsi che le fatture (di acconto e saldo) contengano le diciture ed i riferimenti richiesti.

Dovrà, inoltre, essere indicato il codice identificativo del bene acquistato matricola (qualora prevista dalle normative vigenti). Per i beni che non hanno obbligo di matricola (es. contenitori in metallo per stoccaggio bottiglie) il costruttore/venditore o tecnico, che firma la relazione finale, dovrà rilasciare specifica dichiarazione in merito oltre all'indicazione della marca del modello. Nel caso in cui il codice identificativo del bene sia stato riportato esclusivamente sul documento di trasporto, quest'ultimo dovrà essere allegato alla fattura di saldo. Nella fase di compilazione delle domande di pagamento a saldo è fondamentale prestare estrema attenzione agli importi che verranno indicati nel quadro “giustificativi di spese e di pagamento”: non sarà possibile avere

¹¹ I richiedenti devono allegare alla domanda di saldo la seguente documentazione giustificativa in copia: fatture, ricevute o documenti contabili aventi forza probatoria, da cui si evinca, tra l'altro, che la data di emissione sia successiva alla presentazione e rilascio della domanda di aiuto informatizzata ed entro e non oltre la data di presentazione e rilascio delle domande di pagamento saldo.

spese rendicontate per importi maggiori rispetto alla spesa ammessa al finanziamento in fase di istruttoria della domanda di aiuto. Pertanto, nel caso in cui in sede di compilazione della domanda di pagamento saldo il sistema rilevi:

- un importo di spesa rendicontata maggiore;
- mancanza di corrispondenza tra la somma delle fatture associate alla spesa sostenuta oppure alla modalità pagamento;

l'applicativo inibirà il proseguire della compilazione telematica della domanda di pagamento di saldo, rilevando l'anomalia. La compilazione resterà inibita fintanto che gli importi non saranno corretti.

- h) Documenti di trasporto del bene. I dati dei documenti di trasporto saranno indicati dal venditore del bene sulla fattura elettronica. Sarà cura del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati nella fattura elettronica. Il DDT è necessario che sia sempre allegato alla fattura differita (TD24) in quanto è l'unico documento che permetterà di accertare quando realmente è stato consegnato al destinatario attraverso la data di inizio trasporto. Il documento di trasporto si riterrà corretto quando riporta la firma del conducente e la firma del destinatario.
- i) Ai fini di una verifica puntuale della consegna dei beni nei casi di fattura differita il DDT dovrà sempre essere allegato alla fattura anche se quest'ultima riporta gli estremi della data di emissione e del numero di emissione.
- j) Dai suddetti documenti dovrà essere evidente che il bene, mobile/immobile riconducibile alla realizzazione del progetto ammesso all'aiuto, sia stato consegnato ed installato/collocato, presso i locali dell'Azienda del beneficiario, in data successiva alla data di presentazione telematica della domanda di aiuto ed entro e non oltre i termini di presentazione della domanda di saldo.
- k) Non è ammessa la consegna in conto visione, a nessun titolo e per nessuna eccezione, se effettuata in periodi non corrispondenti alle suddette date.
- l) Il riscontro di consegne eseguite in date non corrispondenti ai suddetti termini comporta, inderogabilmente, la non ammissibilità della spesa riconducibile al bene mobile/immobile la cui data risulta fuori termine.
- m) Per le opere strutturali, nel caso in cui al momento della presentazione telematica della domanda di aiuto il beneficiario non fosse stato in possesso dei titoli abilitativi richiesti dalla vigente normativa, questi dovranno essere obbligatoriamente posseduti alla data di presentazione della domanda di pagamento saldo ed allegati alla stessa, pena la non ricevibilità della domanda di pagamento di saldo. Dovrà essere, altresì, presentata la comunicazione di fine lavori trasmessa all'Ufficio Tecnico del Comune attestante il Termine dei Lavori indicati nell'oggetto del Permesso di Costruire rilasciato o della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).
- n) La comunicazione di fine lavori deve essere sottoscritta dal Titolare e dal Direttore dei Lavori, preposto al rilascio, che attesta la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato. Alla comunicazione di fine lavori deve essere allegata prova dell'avvenuto accatastamento, o di avvenuta richiesta dello stesso;
- o) Per le opere strutturali: certificato di agibilità o richiesta dello stesso presentato al comune competente;
- p) Per gli impianti ed attrezzature: il certificato di conformità qualora previsto dalla normativa vigente;

- q) Per gli impianti destinati alla produzione di energia elettrica, richiesta di allaccio al gestore della rete;
- r) Rapporto fotografico degli acquisti e interventi realizzati; affinché abbiano valore probatorio le foto devono essere Geotaggate (Geo tagging, o Geo Tagging), nello specifico devono essere foto georeferenziate sia con il dettaglio del singolo bene con evidenza della matricola (ove presente) e sia con evidenza dell'interezza del progetto.
- s) Copia dell'originale dei giustificativi di pagamento. Sono ammesse a contributo, esclusivamente le spese il cui pagamento è stato sostenuto tramite Bonifico, Ri.BA., carta di credito, non sono ammessi a nessun titolo i pagamenti sostenuti con assegni o contanti. I beneficiari devono allegare in copia, al giustificativo di spesa, la ricevuta del bonifico, la Riba o l'estratto conto carta di credito, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", si dovrà produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In generale, nelle transazioni, nello spazio della causale devono essere riportati data dell'operazione, data della valuta, data della fattura di riferimento e, se ritenuto necessario, descrizione sintetica della fornitura atta a identificare il bene;
- t) Per le varianti, le economie di spesa e le modifiche minori, occorre far riferimento alle procedure indicate ai paragrafi appositamente dedicati alle istanze di variante. Per ogni modifica minore dovrà essere allegata una relazione dettagliata in merito alla spesa dell'intervento che è stata oggetto della modifica, dovrà essere indicata la necessità, l'esigenza e l'eventuale vantaggio venutosi a determinare dalla modifica in questione.
- u) Eventuale altra documentazione espressamente prevista dalle presenti Disposizioni;
- v) Eventuale documentazione comprovante la sussistenza di cause di forza maggiore opportunamente documentate a giustificazione della mancata o tardiva presentazione delle Dichiarazioni obbligatorie ai sensi del regolamento delegato UE 2018/273.

Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute nelle modalità indicate nelle presenti Disposizioni attuative; al fine di evitare problematiche non sanabili in fase di verifiche in loco ed amministrative/contabili, si fa richiamo a quanto previsto al punto 8, articolo 5 del Decreto in merito alla eleggibilità delle spese: *"Le spese eleggibili sono quelle sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione delle domande di aiuto ed entro e non oltre il termine per la realizzazione degli investimenti"*.

Non sono ammesse, a nessun titolo, al finanziamento del contributo le spese che non rispettano i suddetti termini. Il sistema bloccherà il rilascio delle domande di pagamento saldo in tutti i casi in cui sono presenti date di fatture/pagamenti che non rispettano i termini richiamati.

Laddove emerge che la compilazione della domanda di pagamento saldo è stata effettuata indicando date difformi da quanto risultante dai documenti allegati, al fine di permettere il rilascio della medesima domanda di pagamento saldo, la spesa non verrà ammessa al finanziamento. In base alla tipologia della spesa potranno disporsi le procedure di attivazione di revoca dell'aiuto.

È opportuno rammentare che chi appone la propria firma nelle domande si assume ogni responsabilità di quanto dichiarato nella medesima domanda, pertanto, chi sottoscrive verrà ritenuto responsabile dell'eventuale falsa dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e con la quale si

configura il reato di dichiarazione mendace punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 18 - Preavviso di rigetto

Nei procedimenti attivati ad istanza di parte, causa di interruzione dei termini procedurali è prevista dall'art. 10 *bis* della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. che disciplina il preavviso di rigetto o preavviso di diniego.

Il preavviso di rigetto interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse (10 giorni).

Con il preavviso di rigetto sono comunicati all'interessato e per iscritto, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata, così da consentire al produttore di esprimere eventuali osservazioni e/o presentare documentazioni di controdeduzione.

Il preavviso di diniego è comunicato al soggetto interessato via PEC.

ARTICOLO 19 - Certificazione antimafia

A partire dal 7 gennaio 2016, è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate dall'Organismo Pagatore attraverso la consultazione della predetta banca dati, previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.

L'art. 83 del D. Lgs. 159/2011 delinea l'ambito di applicazione della documentazione antimafia, prevedendo che l'obbligo della acquisizione della informazione antimafia è correlato all'importo dell'erogazione. Nello specifico detta norma stabilisce che la documentazione antimafia deve essere acquisita in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai fondi europei, di somme per un importo superiore a 25.000 euro. Per le aziende che non detengono terreni, beneficiarie di erogazioni PAC e nazionali, invece, la soglia per l'acquisizione della documentazione antimafia è di euro 150.000.

Pertanto, l'informativa antimafia deve essere richiesta per i contributi il cui importo sia pari o superiore a 25.000 euro.

A tal fine il beneficiario dovrà allegare apposita dichiarazione (All.2) in merito alla conduzione, o non conduzione, di terreni agricoli a qualsiasi titolo, con conseguente iscrizione, o non iscrizione, sul Fascicolo Aziendale.

Se dal fascicolo aziendale del beneficiario risultano terreni agricoli condotti a qualsiasi titolo, l'informativa antimafia deve essere richiesta per i contributi dai 25.000 euro in poi, per i contributi inferiori ai 25.000 euro non dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia.

Se dal fascicolo aziendale del beneficiario non risultano terreni agricoli condotti a qualsiasi titolo, per i contributi a partire dai 150.000 euro in poi dovrà essere richiesta l'informativa antimafia, per i contributi inferiori ai 150.000 euro NON dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia.

La richiesta della certificazione antimafia deve avvenire tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159.

Il funzionamento della BDNA è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA

I beneficiari dovranno allegare alla domanda di aiuto la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa;
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
3. dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, dei loro familiari conviventi.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000, la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza.

Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza.

In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, pertanto, la stessa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante.

Ne consegue che il dichiarante non può essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto legittimamente) completa contezza, né può essere costretto ad assumere responsabilità per dichiarazioni mendaci, laddove non a conoscenza degli elementi oggetto della dichiarazione medesima.

Per “familiari conviventi” si intende “chiunque conviva” (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.

L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinatorio.

Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro trenta giorni dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.

L'informativa antimafia è rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.,

Decorso i termini di trenta giorni, l'OP Agea procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di verifiche di *particolare complessità*, comunicate dalla Prefettura competente, l'OP Agea procede anche in assenza di informativa antimafia, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla medesima comunicazione.

Nei *casi di urgenza*, in assenza della certificazione antimafia, l'OP Agea procede immediatamente dopo la richiesta alla Prefettura competente.

In tal caso, le erogazioni sono disposte sotto condizione risolutiva.

A norma dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nel caso di *erogazioni disposte sotto condizione risolutiva*, l'autorizzazione di pagamento dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 92, il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino alla ricezione dell'informativa antimafia liberatoria.

Si richiama l'attenzione, inoltre, sulle Variazioni degli organi societari: *“i legali rappresentanti degli organismi. societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.lgs. 159/2011”* e s.m.i.

L'ufficio regionale competente dovrà acquisire su sistema informativo SIAN nell'apposita check list, le informazioni relative la richiesta della certificazione antimafia presso la Prefettura competente e, pervenuto l'esito della certificazione antimafia, acquisire i dati afferenti all'esito ed aggiornare opportunamente la check list telematica.

In sede istruttoria telematica delle domande di pagamento, nell'inserimento dei dati nel riquadro dedicato alla certificazione antimafia si dovrà prestare attenzione alla data di rilascio della certificazione antimafia affinché questa risulti valida per tutto l'esercizio finanziario nel quale dovrà eseguito il pagamento da parte dell'OP Agea.

La notifica della autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva verrà effettuata per PEC nei confronti di ciascun beneficiario interessato.

ARTICOLO 20 - Modalità di pagamento dell'aiuto

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 296 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'OP Agea, nonché agli altri organismi. pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Gli accrediti disposti (...) hanno per gli organismi. pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesorerie delle somme ivi indicate”.

L'OP Agea, pertanto, non esegue pagamento con modalità differenti da quanto sopra esposto. I pagamenti sono eseguiti sul codice IBAN indicato dall'interessato nel modulo di domanda e validato nel proprio fascicolo aziendale.

Pertanto, ogni richiedente deve indicare obbligatoriamente nella domanda di pagamento il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Si rappresenta che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, recepita con la Legge n. 88/2009 ed attuata con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, ha attribuito primaria rilevanza all'adozione del codice IBAN quale identificativo unico per l'esecuzione dei bonifici.

Secondo quanto disposto nella Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 - applicata nel nostro ordinamento con la legge n. 88/2009 e con il D.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 - *“se un ordine di pagamento*

è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

Il codice IBAN che identifica in maniera univoca il rapporto con il proprio Istituto di credito risulta essere requisito obbligatorio richiesto dalla legge, ponendosi come *condicio iuris* per la definizione del procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari.

La norma che ha sancito, all'art. 24, del D.lgs. n. 11/2010, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, dispone, infatti, che *"se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore non è esatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, (...), della mancata od inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento"*.

In virtù di quanto sopra esposto, ciascun soggetto che richiede un aiuto disposto dalla regolamentazione comunitaria a carico del FEAGA e del FEASR, ha l'obbligo di assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda lo identifichi quale beneficiario.

È obbligo del beneficiario comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione e/o modifica che interviene sul codice IBAN rispetto a quanto indicato nella domanda di aiuto e domanda di pagamento, nonché comunicare al detentore del proprio fascicolo aziendale la variazione e/o modifica, al fine di consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti.

In particolare, è obbligo ed impegno del beneficiario mantenere aperto il conto corrente indicato nelle domande di pagamento fino al momento dell'effettivo accredito del contributo.

Il beneficiario è ritenuto unico responsabile per il mancato accredito del contributo a seguito della chiusura o modifica del conto corrente indicato nella domanda di pagamento.

La previsione dell'obbligatorietà della comunicazione in capo al beneficiario del codice IBAN, produce un effetto liberatorio nei confronti dell'OP Agea e della Regione, al quale non può essere ascritta alcuna responsabilità per mancato pagamento dell'aiuto laddove il codice in questione dovesse risultare mancante ovvero inesatto e/o incompleto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di Assistenza Agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

ARTICOLO 21 - Mantenimento degli impegni e stabilità delle operazioni

Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento delegato, le operazioni finanziate con l'intervento Investimenti sono soggette a controlli post pagamento secondo le modalità definite da AGEA in base al decreto ministeriale del 4 agosto 2023, n. 410748.

Con le Istruzioni operative dell'OP Agea n. 78/2025, prot. 56674 del 17/07/2025 sono state fornite le Procedure di controllo sul rispetto del vincolo quinquennale di mantenimento impegni per il periodo di programmazione 2023-2027.

Gli investimenti finanziati con l'intervento Investimenti restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell'inosservanza. La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo, alla Regione, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato.

Se l'investimento è effettuato su immobili condotti in affitto, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario non si applica a condizione che l'investimento stesso rimanga in possesso del beneficiario per il medesimo periodo riportato al precedente capoverso.

Laddove il beneficiario cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, il contributo erogato non viene recuperato a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo. Tale circostanza è comunicata preventivamente alla Regione.

Se il vincolo viene meno per circostanze debitamente giustificate, comunicate, valutate e riconosciute dalle Regioni, il contributo non viene recuperato.

Gli importi sono recuperati in proporzione al periodo per il quale è venuto meno il requisito del vincolo.

OP Agea provvede per ogni annualità ad estrarre il campione di domande da sottoporre a controllo di mantenimento degli impegni.

L'attività di controllo, ai fini della verifica mantenimento impegno, verrà svolta dall'ufficio regionale competente.

Le variazioni intervenute al progetto finanziato senza preventiva autorizzazione, riscontrate in fase di verifica, determinano l'attivazione immediata delle procedure di revoca al finanziamento e del recupero dell'indebito, ovvero il recupero dell'importo correlato alla azione/intervento/sottointervento per il quale in fase di verifica mantenimento impegni si riscontra la modifica non autorizzata.

Nel caso la singola modifica abbia determinato una variazione sostanziale del progetto nel suo complesso, rispetto a quanto originariamente finanziato, il recupero dell'indebito è costituito dal contributo totale erogato nell'ambito della domanda di pagamento saldo.

Qualora nel corso del sopralluogo presso l'azienda sia valutato che non sussistono le condizioni per una verifica visiva puntuale di ogni singolo bene (es. barriques, cestoni per stoccaggio bottiglie, ecc.), ai fini dell'accertamento del mantenimento del vincolo è possibile ricorrere alla visura del libro cespiti – beni ammortizzabili. Nei casi in cui l'azienda non abbia l'obbligo fiscale della tenuta del libro cespiti – beni ammortizzabili, la verifica del mantenimento dell'impegno (vincolo) può ritenersi assolta se il numero di beni riscontrati è pari o superiore a quelli oggetto di vincolo.

ARTICOLO 22 – Recuperi

Compensazioni degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS

L'OP Agea, procede in fase di pagamento di saldo/anticipo, tramite compensazione automatica, al recupero dell'eventuale debito INPS, nei casi di irregolarità contributive da parte dei beneficiari.

L'art 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che: “in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale”.

In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

Eventuali contributi unionali, nazionali o regionali per i quali un soggetto ha fatto richiesta di ammissibilità, ovvero per i quali un soggetto è in attesa di finanziamento, non possono essere, in nessun

caso e per nessuna eccezione, vantati dallo stesso a titolo di credito al fine di una “compensazione” per le procedure di recupero di indebiti percepiti nell’ambito dell’intervento degli Investimenti.

Nel caso di indebite percezioni, ai sensi dell’art. 59 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e dei Reg. (UE) n. 2022/127 e n. 2022/128, devono essere attivate le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

L’OP Agea effettua i recuperi mediante la compensazione ai sensi dell’art 31 del regolamento (UE) 2022/128.

Nel caso in cui la modalità della compensazione non fosse sufficiente a coprire integralmente l’indebitato e non vi fossero ulteriori pagamenti spettanti al debitore, la quota residua deve essere restituita tramite versamento secondo le modalità di seguito indicate.

L’Ufficio regionale competente attiverà le procedure volte al recupero degli importi residui da recuperare, con una prima nota di richiesta restituzione delle somme non dovute, la nota verrà trasmessa all’interessato, e contestualmente all’OP Agea.

La restituzione dell’indebitato dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della richiesta, la somma restituita dovrà essere comprensiva degli interessi legali calcolati dalla data di accredito del contributo, sulla somma del capitale residuo.

ARTICOLO 23 - Impignorabilità delle somme la cui erogazione è affidata all’OP Agea

Ai sensi dell’art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005: “Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell’ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi. pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all’articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi. pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”.

Ai sensi del comma 5-terdecies della legge n. 231/2005: “Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi. pagatori presso la Banca d’Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari”.

ARTICOLO 24 - Penali e sanzioni

Le sanzioni sono disposte all’art. 24-octies del D.lgs 188/2023 ed all’articolo 6 del DM 635212 del 02.12.2024.

La penalità di 3 anni di esclusione si applica qualora, per la mancata presentazione della domanda di pagamento saldo, non risulti la corrispondente istanza di rinuncia telematica presentata entro i 30 precedenti alla data di scadenza della suddetta domanda.

Non si applica alcuna penale:

- nel caso di riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali;
- nel caso sia stata presentata istanza di rinuncia nei 30 giorni che precedono il termine per la presentazione delle domande di pagamento saldo;

Ai sensi dell’articolo 6 del DM e dell’articolo 24-octies del Dlgs 188/2023, al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato

per la presentazione della domanda stessa, OP Agea applica una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la già menzionata scadenza.

ARTICOLO 25 - Proroga termini di realizzazione del progetto

Nell'ambito degli investimenti non sono ammesse le proroghe ai termini disposti per il completamento delle operazioni ammesse all'aiuto e per la presentazione delle domande di pagamento saldo.

La modifica di durata dei progetti, rispetto alla durata, può essere prevista solo tramite Decreto ministeriale o circolare del MASAF o di Agea.

ARTICOLO 26 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Le penali o sanzioni non sono irrogate in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116, comunicate, valutate e debitamente riconosciute.

Se la Regione ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono riconosciute le cause di forza maggiore con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

ARTICOLO 27 - Termine del procedimento

La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con l'esito di finanziabilità al pagamento viene effettuata dall'ufficio regionale competente.

Nell'ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione della presente tipologia di sostegno è attivato, su iniziativa e nella responsabilità del dirigente l'Area centrale della Direzione regionale competente per il sostegno, un sistema di supervisione.

Il pagamento dell'aiuto, senza applicazione di riduzioni o esclusioni, vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, Legge n.69/2009. La procedura di liquidazione delle domande di pagamento, per ogni campagna di riferimento, si conclude alla data del 15 ottobre, data di chiusura dell'esercizio finanziario comunitario.

ARTICOLO 28 - Pubblicazione dei pagamenti

Il Reg. (UE) n. 2021/2116, all'art. 98 e successivi dispone l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e FEASR.

Le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale internet dell'Agea e restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

ARTICOLO 29 - Ulteriori disposizioni e clausola di salvaguardia

Con successivi atti l'Organismo Pagatore AGEA può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio relative alla presentazione delle Domande di pagamento, ai controlli amministrativi, all'istruttoria delle domande di pagamento, ai controlli in loco ed ai pagamenti, nonché alle modalità di gestione dei ricorsi, delle decadenze e delle revoche.

Le Istruzioni Operative di Agea vengono pubblicate sul sito internet www.agea.gov.it.

Per quanto non specificatamente previsto nel presente atto, occorre fare riferimento alla normativa unionale e nazionale vigente, al Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 635212 del 2 dicembre 2024 e alle Istruzioni operative dell'Organismo Pagatore Agea n. 4 del 12 gennaio 2026. Le Istruzioni Operative di Agea sono disponibili sul sito internet istituzionale Agea (www.agea.gov.it).

ARTICOLO 30 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali, che riguardano le attività connesse alla gestione degli Interventi di sostegno al settore Vitivinicolo del PSP 2023-2027 è immediatamente consultabile sul sito internet della Regione Lazio al seguente link:

<https://www.regione.lazio.it/cittadini/agricoltura/interventi-settoriali-ex-ocm;>